

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

NORME

SEZIONE 1 - NORME COMUNI AL SERVIZIO ACQUIRING, AL SERVIZIO ECOMMERCE E AI SERVIZI TECNICI

Articolo 1 - Norme generali

1. L'Esercente autorizza l'inserimento dei propri dati in elenchi e pubblicazioni predisposte dalla Società o da altri soggetti che emettono o gestiscono carte di pagamento, da associazioni od organizzazioni di categoria ed indirizzate ai Titolari o al pubblico in genere, esonerando la Società da responsabilità per eventuali inesattezze, fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave.
2. La Società può operare la compensazione di legge fra i propri crediti verso l'Esercente e i crediti dell'Esercente nei propri confronti qualunque sia il titolo che li ha generati. Inoltre, la Società, in caso di cessazione di uno o più contratti con l'Esercente, senza obbligo di preavviso o formalità, può valersi del diritto di compensazione anche se i crediti non siano liquidi ed esigibili, dando comunque comunicazione scritta all'Esercente dell'intervenuta compensazione.
3. La Società non è responsabile delle conseguenze derivanti da eventuali malfunzionamenti del POS o da interruzioni dovute a cause ad essa non imputabili, quali ad esempio scioperi - anche del proprio personale - disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni. La Società può sospendere o limitare il Servizio Acquiring e gli altri servizi disciplinati in questo contratto, per ragioni di sicurezza o per interventi di manutenzione o aggiornamento tecnico. La Società comunica la sospensione o la limitazione - se possibile preventivamente oppure immediatamente dopo - verbalmente (anche per via telefonica) o per iscritto all'indirizzo indicato in contratto, oppure tramite posta elettronica, indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento; a tal fine l'Esercente deve comunicare alla Società un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.
4. Sono a carico dell'Esercente le spese di connessione e quelle del traffico telefonico e telematico, le spese per materiali di consumo e gli oneri fiscali connessi al contratto.
5. L'Esercente dichiara che i POS saranno utilizzati prevalentemente in Italia e non verranno utilizzati in Paesi Sanzionati o fuori dall'Unione Europea.

Articolo 2 - Recapiti dell'Esercente- Obblighi dell'Esercente

1. L'Esercente elegge domicilio ai fini del contratto presso la sede indicata nel contratto o successivamente comunicata alla Società. Le comunicazioni della Società all'Esercente inviate a tale indirizzo o agli altri recapiti indicati nel contratto o successivamente o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Esercente quale risultante da pubblici elenchi o registri sono efficaci nei confronti dell'Esercente.
Con la medesima efficacia, tutte le comunicazioni, anche quelle relative a quanto previsto nel successivo articolo 4, sono messe a disposizione dalla Società nell'area riservata del Portale Esercenti alla quale è onere dell'Esercente accedere con regolarità e comunque almeno una volta al mese.
2. Fermi restando gli obblighi e divieti contenuti in altri articoli del contratto, l'Esercente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento:
 - la cessione o la cessazione dell'attività di ciascun Punto Vendita;
 - ogni variazione della propria denominazione o ragione sociale o dei soggetti muniti della legale rappresentanza;
 - ogni variazione degli indirizzi o dei Conti e dei dati forniti con il presente contratto.

Articolo 3 - Efficacia del contratto

1. Ai fini della conclusione del Contratto, l'Esercente deve essere titolare di Conto.
2. L'efficacia del contratto è sospensivamente condizionata alle verifiche da parte della Società; questa condizione si intende verificata con la registrazione del primo collegamento del POS dopo l'installazione (nel caso di

POS della Società), o della sua abilitazione (nel caso di POS di proprietà dell'Esercente o di terzi).

Articolo 4 - Modifica unilaterale delle norme e delle condizioni economiche

1. La Società si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al contratto.
2. Le modifiche relative al Servizio Acquiring e al Servizio ecommerce sono effettuate nel rispetto dei criteri e modalità stabilite dall'art. 126 Sexies del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta.
3. La modifica proposta dalla Società si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, l'Esercente comunichi alla Società che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.
4. Ogni proposta di modifica è comunicata all'Esercente esclusivamente dalla Società, sia nel caso in cui la modifica dipenda da un'iniziativa della Banca sia nel caso in cui dipenda da un'iniziativa della Società. In entrambi i casi, la Banca e la Società sono impegnate ad adempiere le prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrattuali in corrispondenza delle sfere di rispettiva competenza.

Articolo 5 - Estensione del Contratto ad altre Carte e Circuiti

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2.4 della Sezione 2, in aggiunta alle Carte contrassegnate dai marchi dei Circuiti il cui campo è compilato nella modulistica contrattuale, la Società potrà proporre all'Esercente per iscritto e l'Esercente si impegna ad accettare con le stesse modalità descritte nel Contratto, salvo il suo diritto di recesso, eventuali ulteriori Carte, precisandone di volta in volta denominazione, marchio, Circuito, condizioni economiche (inclusa la relativa commissione per l'accettazione), funzionalità e caratteristiche. Inoltre, in considerazione del Circuito della Carta proposta dalla Società ai sensi del presente articolo, la Società stessa si riserva la facoltà, per ragioni tecniche o di altra natura, di individuare un prestatore di servizi di pagamento terzo, autorizzato alla prestazione del servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento ed in grado di fornire il servizio di accettazione delle carte di pagamento con riferimento alla Carta proposta dalla Società ai sensi del presente articolo, proponendo all'Esercente la sottoscrizione del relativo contratto per la prestazione del servizio di convenzionamento con tale prestatore di servizi di pagamento terzo.
2. Ove la Carta proposta dalla Società ai sensi del presente articolo preveda condizioni economiche peggiorative rispetto alle condizioni economiche massime applicate alle Carte contrassegnate dai marchi dei Circuiti il cui campo è compilato nella modulistica contrattuale, la proposta di tale ulteriore Carta verrà effettuata dalla Società ai sensi dell'art. 4 della presente Sezione 1. Ove invece le condizioni economiche di tale ulteriore Carta siano migliorative o uguali rispetto alle condizioni economiche massime applicate alle Carte contrassegnate dai marchi dei Circuiti il cui campo è compilato nella modulistica contrattuale, la proposta di tale ulteriore Carta verrà effettuata dalla Società con efficacia immediata secondo le modalità di cui all'art. 2 della presente Sezione 1.

Articolo 6 - Trattamento dei dati dei Titolari

1. L'Esercente si impegna a custodire con la massima diligenza professionale i dati dei Titolari delle Carte ed a trattarli nel rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali nonché dallo standard PCI-DSS, consultabile sul Portale Esercenti, per quanto applicabile in funzione della relativa categoria di appartenenza. La categoria di appartenenza dell'Esercente ai fini degli standard PCI DSS viene individuata all'atto della sottoscrizione del contratto in funzione del volume annuale delle transazioni dichiarato dall'Esercente stesso

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

- e dei servizi attivabili come indicati all'interno dei moduli di richiesta. La Società si riserva il diritto di: i) verificare annualmente la categoria di appartenenza dell'Esercente e l'effettiva implementazione delle relative misure per la protezione dei dati a fini PCI-DSS, ferma l'applicazione – in caso di inadempimento – della clausola risolutiva; ii) comunicare all'Esercente eventuali variazioni o conferme della categoria di appartenenza, assegnando un termine congruo per l'adeguamento e l'adozione delle relative misure di protezione di dati.
2. L'Esercente si impegna a trattare tali dati in maniera lecita, sicura, riservata e limitatamente alle finalità connesse al Contratto.
 3. I dati dei Titolari delle Carte non possono essere trasmessi, salvo per eventuali esigenze di carattere giudiziario, a terze parti diverse dalla Società, dalla Banca e/o da soggetti dalle stesse designati. La trasmissione dei dati ai soggetti autorizzati deve essere comunque effettuata in modo sicuro.
 4. In caso di uso illecito dei dati, anche da parte di terzi, derivante dal mancato rispetto di quanto previsto dal Contratto, l'Esercente è soggetto al pagamento delle sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese le sanzioni e le penali previste dalle norme dei Circuiti. La Società si riserva il diritto di rivalersi nei confronti dell'Esercente per ogni conseguenza pregiudizievole.
 5. La Società mette a disposizione dell'Esercente, a fronte del pagamento dei corrispettivi indicati sul Documento di Sintesi, sul proprio Portale Esercenti e su eventuali ulteriori canali di contatto (es. app mobile) un questionario finalizzato all'autocertificazione del livello di conformità allo standard PCI-DSS. La Società fornirà assistenza per la compilazione del questionario. L'Esercente si obbliga alla corretta compilazione del questionario almeno una volta per ogni anno solare (validità 12 mesi).
 6. L'ottenimento del certificato di conformità agli standard PCI-DSS, anche nella modalità "Verifica PCI-DSS", garantisce l'Esercente dall'applicazione delle relative sanzioni previste dalle norme dei Circuiti per il periodo di validità del certificato. Tale garanzia viene meno al verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:
 - scadenza del certificato;
 - non corrispondenza al vero di quanto dichiarato dall'Esercente nel questionario che consente di generare il certificato ufficiale previsto dallo standard PCI-DSS;
 - uso illecito da parte dell'Esercente dei dati relativi alle carte di pagamento;
 - ogni altra motivazione non attinente allo standard PCI-DSS e direttamente imputabile all'Esercente.
 7. L'Esercente si impegna pertanto a garantire la possibilità al personale incaricato della Società – ivi compresi eventuali collaboratori e/o consulenti esterni - di accedere, previa comunicazione scritta con 15 giorni di preavviso, ai sistemi ed alle infrastrutture IT, nonché agli uffici dell'Esercente stesso o di eventuali fornitori (outsourcers) per verificare l'attuazione delle misure di protezione dei dati previste dallo standard PCI-DSS, consultabile sul Portale Esercenti.
 8. La Società si riserva il diritto di rivalersi nei confronti dell'Esercente per ogni conseguenza pregiudizievole connessa o derivante dall'eventuale inosservanza delle disposizioni che precedono.

Articolo 7 - Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. L'Esercente può presentare reclami alla Società con comunicazione scritta tramite i seguenti canali:
 - sito www.nexi.it, nella sezione Reclami, compilando il Form reclami "esercenti"
 - via fax al n. 02/3488.9154
 - via email all'indirizzo: c.satisfaction@nexi.it
 - con PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: reclami.nexipayments@pec.nexi.it

- a mezzo posta ordinaria, raccomandata A.R. o posta prioritaria ai seguenti recapiti: Nexi Payments - Claims Management, Corso Sempione n. 55, 20149, Milano.

Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del sito www.nexi.it

2. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l'Esercente.
3. La Società dà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema.
4. Qualora la Società venga a trovarsi nell'impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all'Esercente una risposta interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l'impossibilità a rispondere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determinato l'impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società.
5. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operative. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il reclamo non è accolto o se l'Esercente non è comunque soddisfatto della risposta, l'Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è disponibile sul Sito Internet della Società o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d'Italia aperte al pubblico, o direttamente sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it.
6. Il ricorso all'ABF è di regola presentato on line accedendo all'Area Riserata del portale www.arbitrobancariofinanziario.it, previa registrazione. Il costo del ricorso all'ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall'ABF stesso.
In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l'Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche), il cui elenco è consultabile presso il sito internet <https://mediazione.giustizia.it> nella sezione dedicata. In ogni caso, l'esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale.
7. In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società delle regole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l'Esercente può presentare un esposto alla Banca d'Italia (ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull'osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell'art. 32 del D. Lgs. 11/2010 e successive modifiche).

Articolo 8 - Uso delle apparecchiature POS di terzi

1. L'Esercente può accettare pagamenti mediante utilizzo di POS non concessi in uso dalla Società ma tramite POS di proprietà dell'Esercente o di altro soggetto: in questo secondo caso l'Esercente deve indicare le generalità del soggetto proprietario dei POS.
2. L'uso del POS di terzi è regolato dalle norme della presente sezione nonché da quelle delle sezioni 2 e 3.
3. L'Esercente è consapevole che i Circuiti, al fine di mantenere i migliori livelli di sicurezza ed efficienza del settore, adeguano continuamente gli standard tecnologici degli impianti e delle transazioni e che i terminali di pa-

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

gamento devono essere costantemente allineati agli standard di settore e omologati agli standard tecnici e di sicurezza tempo per tempo previsti dai Circuiti di pagamento (ad esempio PCI DSS) per i quali l'Esercente ha chiesto l'attivazione del Servizio Acquiring. L'aggiornamento dei POS in caso di modifica di tali standard è a carico dell'Esercente durante tutto il periodo di validità del contratto.

4. L'abilitazione dei POS all'accettazione delle Carte è effettuata a cura della Società, anche avvalendosi di altro soggetto appositamente incaricato. Finché non è avvenuta l'abilitazione, il POS non può essere utilizzato per l'effettuazione delle Operazioni.
5. L'Esercente provvede, a propria cura e spese, a procurarsi le linee telefoniche, le apparecchiature o programmi necessari per la comunicazione con la Società mediante i POS.
6. Il POS non può essere modificato, trasferito, concesso in uso a terzi dall'Esercente, né utilizzato per finalità diverse da quelle indicate dalla Società senza specifica autorizzazione della Società.
7. L'Esercente è consapevole che per le transazioni effettuate mediante POS non conformi a quanto previsto al precedente comma 3, i Circuiti possono applicare commissioni maggiorate e/o extra-costi. Pertanto l'Esercente manleva la Società da qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni, multa, o sanzione, o sovrapprezzo, che quest'ultima dovesse ricevere da parte di terzi (inclusi i Circuiti di pagamento), in dipendenza del fatto che i POS forniti da soggetti terzi, o di proprietà dell'Esercente, non siano conformi agli standard di settore e/o le regole stabilite dai Circuiti di pagamento, come anche nell'ipotesi in cui non abbia provveduto a sostituire o ad adeguare i POS non più rispondenti agli standard di settore e le regole stabilite dai Circuiti di pagamento, fermo restando il diritto della Società di sospendere il Servizio e, in caso di persistente inadempienza da parte dell'Esercente, di recedere dal contratto.

Articolo 9 - Obblighi dell'Esercente in caso di uso di apparecchiature POS di terzi

1. L'Esercente si impegna ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità di funzionamento del POS e dei propri sistemi informatici, nonché a segnalare senza ritardo alla Società possibili anomalie. Se la Società accerta l'inadempimento dei predetti obblighi, può considerare automaticamente risolto il contratto relativo al Servizio Acquiring, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa comunicazione ai sensi del comma 2 dell'articolo medesimo e senza bisogno di diffida o messa in mora.
2. Restano fermi gli altri obblighi contrattualmente previsti con particolare richiamo di quelli stabiliti nella sezione 2.

SEZIONE 2 - SERVIZIO ACQUIRING

Articolo 1 - Oggetto

1. Il Servizio Acquiring consente all'Esercente di accettare, per il pagamento di beni e servizi da parte del Titolare, le Carte e di ottenere dalla Società il pagamento, mediante accredito sul Conto, dell'importo delle Operazioni effettuate tramite POS o tramite il Pay-by-Link, nel rispetto delle modalità indicate nel contratto e delle regole definite dai Circuiti di pagamento. Le Operazioni effettuate tramite POS o tramite il Pay-by-Link avvengono tramite Carte o altri strumenti di pagamento nel tempo abilitati dalla Società.
2. Qualora la Società perfezioni accordi con altri Circuiti di pagamento al fine di estendere il Servizio Acquiring alle carte recanti i marchi di tali ulteriori Circuiti, ne dà opportuna comunicazione all'Esercente.
3. Il Servizio Acquiring è regolato dalle norme della presente sezione e da quelle della sezione 1.

Articolo 2 - Accettazione delle Carte

1. L'accettazione in pagamento delle Carte avviene tramite il POS concesso dalla Società o, in caso di POS dell'Esercente o di terzi, previa verifica della Società medesima, secondo quanto previsto nella Sezione 1. In caso di

3. L'Esercente si impegna ad adottare soluzioni che permettano alla Società di eseguire l'Autenticazione Forte dei Titolari. La Società si riserva la possibilità di valutare caso per caso misure di autenticazione alternative per categorie di operazioni considerate a basso rischio.
4. In caso di accettazione tramite Gateway, l'Esercente si impegna, se non diversamente previsto e/o comunicato dalla Società per appositi strumenti di pagamento, a richiedere sempre al Titolare il codice di sicurezza CVV2 (codice di tre cifre riportato sul retro della Carta) e ad inoltrarlo alla Società unitamente alla richiesta di autorizzazione e/o richiedere gli altri metodi di Autenticazione Forte del Titolare, di volta in volta, previsti. L'Esercente si impegna inoltre a rendere accessibile il codice CVV2 solo al personale addetto alla richiesta di autorizzazione e a distruggerlo subito dopo l'effettuazione della medesima, adeguando in tal senso le proprie procedure (modulistica, processi organizzativi, ecc.). Qualora l'Esercente, per modalità tecnico/operative proprie debba conservare anche per un breve periodo tale codice, è obbligato ad attenersi a quanto previsto dai Circuiti di pagamento (es. certificazione PCI-DSS). Inoltre, l'Esercente dovrà comunque adottare nella propria infrastruttura tecnologica/informatica, misure di sicurezza idonee ad evitare il furto dei dati sensibili relativi ai pagamenti.

Articolo 10 - Lingua del Contratto – Legge applicabile – Foro competente - Copia del contratto – Sanzioni e Cessione del contratto

1. La lingua del contratto e delle comunicazioni nel corso del rapporto è quella italiana.
2. Il contratto è regolato dalla legge Italiana e per ogni eventuale controversia Foro competente è anche quello dove ha sede legale la Società.
3. L'Esercente ha diritto di ricevere, a richiesta, copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato.
4. Per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 32 e ss. del D. Lgs. n. 11/2010 e degli artt. 130 e ss. del Testo Unico Bancario.
5. La Società può cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta all'Esercente, ai sensi di legge, con le modalità indicate nel precedente art. 2, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi dell'Esercente.

Articolo 11 - Consenso dell'Esercente all'accesso, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali

1. L'Esercente presta il proprio consenso all'accesso, al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca e della Società, dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento oggetto del contratto.

utilizzo del Pay-by-Link l'Esercente invia al Titolare un link creato attraverso il Portale Nexi Business, seguendo le istruzioni riportate nello stesso alla sezione Pay-by-Link.

2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le Carte possono essere accettate dall'Esercente purché soddisfino i seguenti requisiti:
 - a) siano utilizzate per l'acquisto di beni o di servizi oggetto dell'attività dell'Esercente;
 - b) riportino, ove previsti, il cognome e nome del Titolare, il numero, il periodo di validità o la data di scadenza e, sul retro, la firma del Titolare;
 - c) sia presentata entro il periodo di validità indicato nella stessa e comunque mai oltre la data di scadenza;
 - d) sia contrassegnata da uno dei marchi abilitati dall'Esercente;
 - e) non venga presentata da persona diversa dal Titolare, la cui firma, se prevista, e il cui nome e cognome (per i prodotti che lo prevedono risultano dalla carta stessa);
 - f) non presentino alterazioni rilevabili con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176 comma 2 cod. civ.;

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

- g) abbiano ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo mediante il controllo effettuato automaticamente dalla Società sulla base dei dati acquisiti tramite POS.

I punti precedenti b), e) ed f) non trovano applicazione nel caso di utilizzo del Pay by Link, di un POS non presidiato da personale dell'Esercente (es. distributori automatici) nonché nel caso di utilizzo di strumenti diversi dalla Carta ma alla stessa collegati e che consentono il perfezionamento delle transazioni in modalità contactless.

3. La Società può sospendere o limitare l'accettazione di alcune tipologie di Carte per ragioni di sicurezza. La Società comunica la sospensione o la limitazione – se possibile preventivamente oppure immediatamente dopo – verbalmente (anche per via telefonica) o per iscritto all'indirizzo indicato in contratto, oppure tramite posta elettronica, indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento; a tal fine l'Esercente deve comunicare alla Società un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.
4. L'Esercente, per le sole Carte emesse nell'Area Economica Europea, ha facoltà di limitare l'accettazione solo a particolari categorie di Carte per ciascun Marchio.

Per usufruire di tale possibilità, l'Esercente deve:

- registrarsi come "limited acceptance merchant" seguendo le indicazioni riportate sul sito internet www.nexi.it o richiedibili telefonicamente alla Società;
- indicare, per ogni Marchio, quali categorie di Carte intende accettare;
- esporre, in modo ben visibile all'ingresso e vicino alla cassa, o sul proprio sito internet o sul proprio materiale informativo le vetrofanie, i loghi e i marchi relativi a tutte e solo le Carte accettate.

Sarà esclusivo onere dell'Esercente verificare, prima di effettuare l'Operazione, che la Carta presentata appartenga ad una delle categorie dallo stesso indicate.

Articolo 3 - Autorizzazione ed esecuzione delle Operazioni

- L'Esercente tramite il POS invia i dati delle Carte alla Società che verifica le condizioni per autorizzare le Operazioni. A questo scopo il POS deve essere tenuto sempre acceso ed operativo a cura dell'Esercente. I dati delle Carte possono anche essere acquisiti dal POS tramite connessione a un dispositivo del Titolare su cui siano installate app per il pagamento con le Carte. In caso di utilizzo del Pay-by-Link i dati della Carta, per la successiva autorizzazione da parte della Società, sono inseriti dal Titolare tramite il link inviato dall'Esercente.
- Se il POS richiede all'Esercente di contattare telefonicamente la Società per l'autorizzazione, l'Esercente deve contattare il numero verde fornito dalla Società; se l'autorizzazione è concessa, l'Esercente deve digitare sul POS il codice ricevuto telefonicamente. In ogni caso il POS non deve essere lasciato nella disponibilità esclusiva del Titolare.
- L'Esercente, se il POS lo richiede, deve far firmare al Titolare la memoria di spesa o comunque deve consentire al medesimo la convalida dell'Operazione con le altre modalità previste dalla Carta (ad es. convalida tramite dati biometrici del Titolare); se il Titolare firma la memoria di spesa, controlla la corrispondenza con la firma apposta sulla Carta e quella tra il numero della Carta stampato sulla memoria e quello riportato sulla Carta stessa. In caso di dubbio o su richiesta della Società, l'Esercente deve confrontare tale firma con quella apposta su un documento di identificazione, annotandone gli estremi sulla memoria di spesa.
- L'Esercente, laddove previsto, consegna al Titolare copia della memoria di spesa, trattenendo l'originale se lo stesso è stampato dal POS. Se a conclusione di un'Operazione il POS non rilascia la memoria di spesa per cause tecniche, l'Esercente deve contattare la Società. In caso di POS della Società che non prevede la stampa dell'originale della memoria di spesa (es. POS Mobile), tale memoria è conservata in formato elettronico presso gli archivi informatici della Società. In caso di utilizzo del Pay-by-Link la memoria di spesa verrà inviata al Titolare in formato elettronico all'indirizzo email fornito dal Titolare in fase di pagamento.

Articolo 3bis - Operazioni con Carte Co-badged effettuate con il POS

- In caso di utilizzo di una Carta Co-badged, il Titolare e l'Esercente possono scegliere il Circuito di pagamento su cui effettuare l'Operazione, utilizzando gli appositi tasti funzione presenti sul POS. In caso di utilizzo di un dispositivo elettronico associato a una Carta Co-badged, le modalità di scelta del Circuito di pagamento su cui effettuare l'Operazione possono dipendere anche dalla configurazione della Carta Co-badged sul dispositivo elettronico del Titolare. Se il Titolare sceglie il Circuito di pagamento su cui effettuare l'Operazione, l'Esercente deve attenersi a tale scelta.
- Se il POS è abilitato all'operatività Contactless solo su alcuni dei Circuiti di pagamento accettati dall'Esercente, in caso di utilizzo di una Carta Co-badged o di un dispositivo elettronico ad essa associato, il Titolare e l'Esercente possono comunque scegliere il Circuito di pagamento su cui effettuare l'Operazione. A tal fine:
 - se il POS è abilitato all'operatività Contactless sul Circuito di pagamento scelto dal Titolare o dall'Esercente, l'Operazione può essere effettuata avvicinando la Carta Co-badged o il dispositivo elettronico ad essa associato al POS e seguendo le istruzioni riportate sul POS medesimo;
 - se il POS non è abilitato all'operatività Contactless sul Circuito di pagamento scelto dal Titolare o dall'Esercente, l'Operazione deve essere effettuata inserendo la Carta Co-badged nel POS e seguendo le istruzioni riportate sul POS medesimo.
- Prima dell'avvio dell'Operazione, è possibile visualizzare sul POS il Circuito di pagamento su cui l'Operazione sarà effettuata; tuttavia, se l'Operazione è eseguita in modalità Contactless senza la preventiva selezione del Circuito di pagamento da utilizzare, tale Circuito può essere visualizzato sul POS solo se l'importo dell'Operazione è superiore alla soglia in quel momento in vigore e se il POS è abilitato a tale funzione. Dopo l'avvio dell'Operazione, è possibile visualizzare sul POS (se abilitato a tale funzione) e sullo scontrino eventualmente stampato dal medesimo il Circuito di pagamento su cui l'Operazione è effettuata.

Articolo 4 - Documentazione e prova delle Operazioni

- L'originale della memoria di spesa se stampato dal POS deve essere conservato dall'Esercente per almeno 18 mesi dalla data dell'Operazione e deve essere messo a disposizione della Società entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data della richiesta, che la Società può effettuare in qualsiasi modo. Analogo obbligo di conservazione e di messa a disposizione deve essere osservato:
 - per i documenti (scontrini, fatture, ricevute, ecc.) relativi all'acquisto a cui l'Operazione si riferisce, che la Società ha facoltà di richiedere al fine di verificare la regolarità delle Operazioni medesime;
 - per i documenti comprovanti l'avvenuta ricezione della merce spedita al Titolare, nel caso previsto dal successivo art. 6 lett. d);
 - se la memoria di spesa ha formato elettronico e non è quindi stampata dal POS, è conservata dalla Società o da altra società da questa incaricata.
- La prova delle Operazioni e del relativo importo è costituita dalle registrazioni e dal giornale di fondo delle apparecchiature elettroniche della Società cui si collegano il POS e il Pay-by-Link, sulle quali sono registrati i dati di ogni Operazione.
- Qualora i dati delle Operazioni non siano registrati dalle apparecchiature elettroniche della Società cui si collega il POS e nemmeno risulti possibile rilevarli direttamente dal POS, l'Esercente che chiede il pagamento di Operazioni non registrate ha l'onere di consegnare alla Società gli originali delle memorie di spesa e gli altri documenti di cui al comma precedente. La Società riconosce all'Esercente i relativi importi, se al termine delle verifiche ritenute necessarie risultano spettanti. Analogamente si procede nel caso in cui l'Esercente chieda il pagamento di Operazioni sostenendo che i dati registrati non sono corretti.
- In aggiunta a quanto previsto all'art. 3 e ai punti precedenti, in caso di utilizzo del Pay by Link, l'Esercente:
 - dovrà conservare, per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni di legge e, comunque, per almeno 13 (tredici) mesi dalla data della Operazione, i seguenti dati e/o documenti relativi a ciascuna transazione:

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

- i) dati del Titolare: nome e cognome (ovvero azienda cui fa capo il Titolare per le Carte di tipo aziendale), indirizzo completo di CAP, telefono, fax, e-mail; ii) importo, data e ora della transazione; iii) numero e data di scadenza della Carta, ove presenti; iv) numero d'ordine, data dell'autorizzazione e Circuito di appartenenza della Carta; v) copia della memoria di spesa relativa alla Operazione inviata al Titolare riportante: causale del servizio, importo, valuta, data e tipologia della transazione (acquisto/ storno), codice della autorizzazione; vi) fattura relativa alla merce e/o al servizio reso, ovvero documentazione attestante la mancata consegna della merce e/o mancata prestazione del servizio. Nel caso di spedizioni di merci tramite posta o corriere l'Esercente dovrà conservare per almeno 13 (tredici) mesi la prova dell'avvenuta consegna della merce al Titolare della Carta;
- b) qualora i beni e/o servizi ordinati debbano essere spediti e/o prestati ad una persona diversa dal Titolare e/o ad un indirizzo diverso da quello indicato nella Transazione quale residenza e/o domicilio del Titolare stesso, dovrà conservare, in aggiunta a quanto indicato al precedenti punti, anche i seguenti dati relativi al destinatario di detti beni e/o servizi: i) nome e cognome; ii) indirizzo completo di CAP; iii) e-mail, ove disponibile (per servizi on-line);
- c) fermo restando ed in aggiunta a quanto previsto dall'art. 6 Sezione 1, nel caso in cui conservi, elabori o trasmetta i dati sensibili relativi ai pagamenti, è tenuto a cooperare con la Società e con i competenti organismi di esecuzione della legge qualora si verificassero gravi incidenti relativi alla sicurezza dei pagamenti, comprese le violazioni dei dati;
- d) in caso di richiesta, dovrà trasmettere alla Società le informazioni e i dati di cui al presente articolo, nonché la relativa documentazione, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa, utilizzando l'area profilata del Portale Esercenti o il diverso canale indicato dalla Società nella richiesta;
- e) si impegna a rendere disponibile al Titolare un contatto di assistenza e-mail o telefonico;
- f) dichiara sin d'ora che le Operazioni da lui concluse rientreranno esclusivamente nel settore merceologico indicato nel Contratto, e relativamente al quale ha ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative e, conseguentemente, si impegna sin d'ora a dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni modifica che dovesse intervenire a tal riguardo;
- g) fermo restando ed in aggiunta a quanto previsto all'art. 9 della presente Sezione, in caso di contestazione di una transazione non autorizzata da parte del Titolare, salvo i casi espressamente previsti dai Circuiti, sarà esonerato da qualsiasi responsabilità solo qualora la transazione sia stata effettuata dall'Esercente medesimo nel rispetto – oltre che delle disposizioni contenute nel presente Contratto – di tutte le istruzioni e le regole vigenti dei Programmi di Autenticazione. Le sopracitate istruzioni e regole di volta in volta vigenti sono pubblicate e consultabili nel Portale Esercenti;
- h) qualora non operi nel rispetto del Contratto e delle regole vigenti nei Programmi di Autenticazione, la Società avrà diritto di rivalersi nei confronti dell'Esercente medesimo, che avrà l'obbligo di rimborsare alla Società l'intero importo delle transazioni oggetto di contestazioni da parte dei Titolari, anche ai sensi dell'art. 62 del Codice del Consumo, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave della Società nell'adempimento degli obblighi di cui al Contratto;
- i) la Società si riserva la facoltà di addebitare all'Esercente eventuali sanzioni e/o multe applicate dai Circuiti alla Società stessa per irregolarità commesse dall'Esercente a causa della mancata osservanza delle norme previste nel presente contratto e nei Programmi di Autenticazione.

Articolo 5 - Rendicontazione delle Operazioni

1. La Società mette a disposizione dell'Esercente sul Portale Esercenti, le informazioni relative alle Operazioni entro due giorni lavorativi dalla data della loro effettuazione. Tali informazioni restano disponibili per almeno

trenta giorni. È onere dell'Esercente accedere a detto sito con regolarità, e comunque almeno una volta al mese, ed eventualmente stampare tali informazioni o salvarle in formato elettronico. L'accesso al sito avviene previa registrazione.

2. La Società, se richiesto dall'Esercente, fornisce mensilmente all'Esercente medesimo all'indirizzo indicato in contratto e al costo convenuto nel Documento di Sintesi un rendiconto scritto dove sono riepilogati gli accrediti e gli addebiti relativi alle Operazioni avvenute nel periodo di riferimento. Tale rendiconto è messo a disposizione dell'Esercente sul sito Internet di cui al precedente comma.
3. La rendicontazione si intende approvata dall'Esercente se alla Società non perviene specifica contestazione scritta entro sessanta giorni dalla data di messa a disposizione della lista movimenti o di ricezione da parte dell'Esercente del rendiconto scritto; se l'Esercente è una microimpresa quest'ultimo termine è di 13 mesi.
4. L'Esercente ha la facoltà di chiedere, in qualunque momento, la produzione e l'invio di ulteriori informazioni o più frequenti, a fronte del pagamento del corrispettivo indicato nel documento di sintesi.
5. Fatto salvo ed in aggiunta a quanto sopra, la Società provvede a mettere a disposizione dell'Esercente sul Portale Esercente, almeno una volta all'anno, il Documento di Sintesi periodico che riporta, in maniera personalizzata, tutte le condizioni in vigore relative al Servizio. Il predetto Documento di Sintesi periodico con cadenza annuale potrà non essere prodotto (i) qualora il servizio di accettazione pagamenti non sia stato commercializzato unitamente al Conto o (ii) in caso di mancata variazione delle condizioni economiche rispetto alla comunicazione precedente.

Articolo 6 - Obblighi dell'Esercente

1. Fermi restando gli obblighi e divieti contenuti in altri articoli, l'Esercente deve:
 - a) accettare in pagamento le Carte per la vendita di beni o servizi che costituiscono oggetto della propria attività, in qualunque periodo dell'anno e anche per importi di minima entità, istruendo adeguatamente il proprio personale affinché le Carte siano accettate prontamente e correttamente, adottando e aggiornando le procedure di sicurezza e autenticazione, anche forte del Titolare, richieste ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - b) accettare la restituzione, rinuncia o sostituzione di beni o servizi venduti ai Titolari, con gli stessi criteri adottati per la clientela pagante con altri strumenti; in tale ipotesi, è fatto divieto all'Esercente di regolare in denaro contante o equivalente l'operazione con i Titolari, dovendo invece procedere con le modalità indicate al successivo art. 7;
 - c) esporre per tutta la durata del presente contratto, in modo evidente, all'esterno o all'interno dell'esercizio, le vetrofanie e gli altri eventuali materiali forniti dalla Società;
 - d) nel caso in cui i beni acquistati dal Titolare debbano essere consegnati o spediti, concordare per iscritto con il Titolare i relativi termini e modalità e comunque effettuare la consegna o la spedizione con modalità atte a comprovare l'avvenuta ricezione dei beni da parte del Titolare nei termini con il medesimo concordati. I documenti comprovanti l'avvenuta ricezione dei beni spediti al Titolare devono essere conservati secondo quanto previsto nell'art. 4 comma 1;
 - e) trattenere e annullare le Carte allo stesso esibite, qualora ciò sia richiesto espressamente dalla Società o sia segnalato dal POS, dandone immediata comunicazione alla Società e trasmettendo alla medesima le Carte ritirate e annullate. In caso di utilizzo del Pay-by-Link, quanto previsto dalla presente lettera non si applica;
 - f) se il POS non è stato concesso in uso dalla Società, segnalare immediatamente la cessazione per qualsiasi causa della possibilità di utilizzare il POS;
 - g) richiedere lo storno dell'importo dell'Operazione a valere sulla Carta utilizzata per l'Operazione, qualora accolga la richiesta di restituzione della merce del titolare ovvero in caso di mancata utilizzazione, totale o

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

parziale, del servizio. Non è ammessa infatti la restituzione dell'importo dell'Operazione al Titolare tramite denaro contante o equipollenti;

- h) adempiere a proprie spese a eventuali istruzioni comunicate dalla Società e alle richieste di verifiche e ispezioni e certificazioni da parte dei Circuiti di pagamento stessi; la versione aggiornata di tali istruzioni è comunicata all'Esercente mediante pubblicazione sul Portale Esercenti che l'Esercente è tenuto a consultare;
 - i) trattare i dati dei Titolari nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali e delle eventuali istruzioni comunicate dalla Società;
 - j) adottare una infrastruttura tecnologica/informatica, misure di sicurezza idonee ad evitare il furto dei dati sensibili relativi ai pagamenti; cooperare con le attività di indagine della Società e/o delle competenti autorità (giudiziaria, di polizia, di vigilanza) qualora si verificassero gravi incidenti relativi alla sicurezza dei pagamenti, comprese le violazioni dei dati, ed in ogni caso utile al fine di garantire un corretto svolgimento del Servizio;
 - l) procedere, per ciascun punto vendita, fisico o ecommerce, alla compilazione annuale del questionario reso disponibile da Nexi sui vari canali di contatto (portale, app) che consente di generare il certificato ufficiale previsto dallo standard PCI-DSS per autocertificare lo stato di conformità dell'Esercente, salvo per le categorie esentate che sono esplicitamente indicate nel Documento di Sintesi;
 - m) nel caso in cui l'Esercente non si avvalga dell'assistenza di Nexi per la compilazione del questionario previsto dagli standard PCI-DSS, rendere disponibile alla Società, per ciascun punto vendita, fisico o ecommerce, l'autocertificazione di conformità, nei modi ed entro i termini indicati nel Documento di Sintesi;
 - n) rispettare, e far rispettare al proprio personale, le indicazioni operative fornite dai Circuiti che la Società gli renderà note tramite apposite comunicazioni. L'Esercente è consapevole che per le transazioni effettuate con modalità non conformi alle regole stabilite dai Circuiti, i Circuiti possono applicare commissioni maggiorate e/o extra-costi; pertanto manleva la Società da qualsiasi addebito (sotto forma di penale, richiesta di risarcimento dei danni, multa, sanzione, sovrapprezzo o altro), che quest'ultima dovesse ricevere da parte di terzi (inclusi i Circuiti), in relazione ad eventuali transazioni effettuate in maniera non conforme, fermo restando il diritto della Società di sospendere il Servizio e, in caso di persistente inadempienza da parte dell'Esercente, di recedere dal Contratto;
 - o) in caso l'Esercente venda, noleggi o comunque consenta, a qualsiasi titolo, la visione o il download di documenti o materiali di qualsiasi genere con contenuti per adulti deve: i) avere un accordo scritto con eventuali terzi che effettuano l'upload o comunque mettono a disposizione tali documenti o materiali; ii) verificare tali documenti e materiali prima dell'upload; iii) verificare l'età delle persone che possono scaricare o comunque prendere visione di tali documenti e materiali; iv) eliminare tali documenti e materiali su richiesta delle persone negli stessi raffigurati, su richiesta dei Circuiti Internazionali in caso tali contenuti e materiali fossero contrari ai regolamenti di questi ultimi o di iniziativa nel caso riscontrasse upload non autorizzati o illegali; v) fornire alla Società, su richiesta di quest'ultima, delle credenziali temporanee per l'accesso al proprio canale on-line per la verifica ed il controllo dei relativi contenuti.
2. L'Esercente non deve:
- a) frazionare l'importo di un acquisto in più Operazioni;
 - b) accettare Carte da persone diverse dal Titolare, ove verificabile;
 - c) corrispondere, salvo che sia diversamente pattuito con la Società, differenze o anticipi di denaro contante o equivalente. Tale divieto, in particolare, deve essere rispettato dall'Esercente anche nei casi in cui ritenga di accogliere l'eventuale richiesta del Titolare di restituzione o sostituzione - anche parziale - della merce o dei servizi acquistati con la Carta. In tali casi, l'Esercente è tenuto ad impartire alla Società una

specifica disposizione irrevocabile di addebito nei propri confronti e di accredito in favore del Titolare come previsto dal successivo art. 7;

- d) applicare ai Titolari spese relative all'utilizzo delle Carte quando ciò è vietato dalla legge (es. art. 3 comma 4 del D. Lgs. 27.1.2010, n. 11; art. 62 comma 1 del D. Lgs. 6.9.2005, n. 206 (Codice del Consumo); la Società può riaddebitare all'Esercente le spese dal medesimo applicate ai Titolari in violazione di quanto previsto in questa clausola.

Articolo 7 - Rapporti fra Esercente e Titolari

1. La Società è estranea alle eventuali controversie tra Esercente e Titolari riguardanti i beni o i servizi oggetto delle Operazioni.
2. Se l'Esercente ritiene di accogliere la richiesta del Titolare di restituzione, rinuncia o sostituzione - anche parziale - di beni o servizi deve impartire alla Società, un ordine di addebito irrevocabile sul proprio Conto e di accredito al Titolare dell'importo da rimborsare, entro i termini definiti dai Circuiti di pagamento. La Società può effettuare opportune verifiche di regolarità prima di dare esecuzione all'ordine ricevuto.
3. La Società addebita sul Conto l'importo dei rimborsi riconosciuti dall'Esercente al Titolare.

Articolo 8 - Accredito degli incassi e addebito delle commissioni

1. Il pagamento delle Operazioni è accreditato sul Conto nel rispetto dei termini previsti nel presente contratto. L'accredito dei pagamenti può essere effettuato "al netto" o "al lordo" delle commissioni, secondo l'opzione indicata dall'Esercente nel contratto. In caso di pagamento al lordo delle commissioni previste nel Documento di Sintesi, queste ultime sono addebitate sul Conto con periodicità mensile.
2. Per il pagamento delle Operazioni fanno fede esclusivamente le date in cui la Società riceve sulle proprie apparecchiature elettroniche i dati relativi alle Operazioni medesime.
3. Per effetto dei pagamenti eseguiti, la Società è surrogata nei diritti, azioni ed eventuali garanzie dell'Esercente verso il Titolare.
4. L'addebito del canone per l'uso dei POS o del costo aggiuntivo a transazione Pay By Link della Società è regolato dalla sezione 6. La Società può addebitare sul Conto eventuali oneri fiscali connessi al contratto ed eventuali sanzioni applicate dai Circuiti di pagamento per l'inosservanza di obblighi da parte dell'Esercente.
5. La Società può addebitare sul Conto eventuali importi applicati dai Circuiti di pagamento a seguito dell'inosservanza da parte dell'Esercente degli obblighi previsti a suo carico (ad esempio all'art. 6, primo comma, lett. g, lett. h e lett. n della presente sezione).
6. Se l'Esercente indica per gli addebiti un Conto diverso dal Conto indicato per gli accrediti, la Società può comunque disporre gli addebiti su quest'ultimo Conto, qualora, per qualunque causa, non sia possibile addebitare il primo Conto.

Articolo 9 - Sospensione o riaddebito dei pagamenti

1. La Società può sospendere il pagamento di quanto dovuto all'Esercente, fino alla verifica, anche tramite l'emittente e il Circuito di pagamento utilizzato, l'effettiva e regolare esecuzione delle Operazioni. Per consentire tale verifica, l'Esercente deve permettere alla Società, su richiesta della medesima, ogni controllo sulla relativa documentazione contabile e fiscale. La comunicazione di sospensione del pagamento può essere data all'Esercente in qualsiasi forma, anche verbale.
2. La Società può rifiutare il pagamento dell'Operazione o, se ha già effettuato tale pagamento, disporre il riaddebito sul Conto, salvo il dolo o la colpa grave della Società stessa, nei seguenti casi:
 - a) violazione delle norme sull'accettazione delle Carte indicate nell'art. 2 comma 2 della presente sezione (ad esempio obbligo di non accettare le Carte in assenza di preventiva autorizzazione della Società);
 - b) violazione delle norme sull'esecuzione delle Operazioni indicate nell'art. 3 comma 1, 2 e 3 della presente sezione (ad esempio: corrispondenza tra codice di autorizzazione comunicato dalla Società e il codice digitato nel POS dall'Esercente; custodia del POS);

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

- c) violazione degli obblighi indicati nell'art. 6, comma 1, lett. a), b), e d) della presente sezione;
- d) omessa consegna alla Società, da parte dell'Esercente, degli originali delle memorie di spesa o degli scontrini fiscali o dei documenti comprovanti l'avvenuta ricezione della merce spedita al Titolare, entro il termine di 7 giorni indicato nell'art. 4 comma 1 della presente sezione;
- e) qualora i dati delle Operazioni non siano stati registrati dalle apparecchiature elettroniche della Società cui si collegano i POS e nemmeno sia stato possibile rilevarli direttamente dal POS;
- f) emissione, da parte dei Circuiti di pagamento, di provvedimenti di sicurezza a carico dell'Esercente;
- g) Operazioni rivelatesi irregolari, fraudolente o contestate legittimamente dai Titolari, con conseguente obbligo di rimborso dell'Operazione al Titolare o al suo intermediario.

Articolo 10 – Mancata, inesatta o tardiva esecuzione di Operazioni

1. La Società è responsabile nei confronti dell'Esercente se è dimostrato che essa:
 - a) non ha trasmesso l'Operazione ricevuta al Circuito di pagamento o ha trasmesso un ordine inesatto oppure ha trasmesso tardivamente un ordine;
 - b) non ha accreditato l'importo dell'Operazione ricevuto anche con lieve ritardo; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Società ha ricevuto l'importo.
2. La Società:
 - nel caso in cui sia responsabile ai sensi del comma 1 lett. a), ove possibile, trasmette senza indugio l'ordine corretto e, in caso di trasmissione tardiva, riconosce all'Esercente una data valuta non successiva a quella che chi gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'Operazione;
 - nel caso in cui sia responsabile ai sensi del comma 1 lett. b), accredita l'importo dell'Operazione sul Conto, applicando una data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta;
 - in entrambi i casi rimborsa eventuali spese e interessi imputati all'Esercente per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione.

Articolo 11 – Risoluzione e sospensione

1. Ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., la Società può considerare automaticamente risolto il presente contratto, previa comunicazione ai sensi del comma 2 dell'articolo medesimo e senza bisogno di diffida o messa in mora, qualora riscontri la violazione di uno dei seguenti obblighi:
 - a) obblighi stabiliti negli artt. 3, comma 2 e 6 della sezione 1;
 - b) obblighi stabiliti negli artt. 2, 3, 4 e 6 della presente sezione;
 - c) obbligo di pagamento delle commissioni o, in generale, di quanto spettante alla Società.
 Resta salvo il diritto della Società di chiedere il risarcimento di eventuali danni.
2. La Società può considerare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1353 cod. civ., qualora si verifichi una delle seguenti condizioni risolutive:

- a) cessazione o cessione a qualsiasi titolo dell'attività da parte dell'Esercente;
 - b) sottoposizione dell'Esercente a procedure monitorie, esecutive, concorsuali o elevazione di protesti a suo carico;
 - c) revoca da parte dell'Esercente della autorizzazione di addebito in Conto;
 - d) cessazione del contratto di Conto;
 - e) inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo o individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell'ambito degli adempimenti in materia di adeguata verifica (quali l'infedele dichiarazione dei dati dell'Esercente e/o dei punti vendita resi al momento della sottoscrizione del contratto o il sospetto di utilizzi contrari alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.);
 - f) ripetuta accettazione in pagamento di Carte utilizzate fraudolentemente.
3. Nei casi previsti ai commi precedenti la Società può sospendere il Servizio Acquiring dandone comunicazione all'Esercente per iscritto (anche tramite posta elettronica) o per telefono. La Società, inoltre, provvederà ad informare l'Esercente agli indirizzi/recapiti indicati nel contratto, o a quelli eventualmente comunicati in seguito dall'Esercente medesimo, in relazione a eventuali rischi di frode o altri abusi che dovesse riscontrare.
 4. In caso di risoluzione, l'Esercente deve effettuare il pagamento di ogni ragione di credito vantata dalla Società nei suoi confronti entro 30 (trenta) giorni, oltre alla restituzione di tutto il materiale fornitogli, rimuovere le vetrofanie relative al servizio e restituire l'eventuale POS fornito, al personale autorizzato.

Articolo 12 - Durata e recesso

1. La durata del contratto è a tempo indeterminato. L'Esercente può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta alla Società, anche tramite PEC all'indirizzo recessi.disdette.ISP@pec.nexi.it, con preavviso di un mese. La Società può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'Esercente con un preavviso di almeno due mesi. In caso di recesso dal Servizio Acquiring con riguardo ad un Circuito di pagamento, il Servizio Acquiring continua relativamente agli altri Circuiti di pagamento abilitati.
2. La cessazione del contratto relativo al Servizio Acquiring determina, automaticamente e con la stessa decorrenza, la cessazione dei contratti relativi ai Servizi indicati nelle successive sezioni, ove tali contratti siano in corso con l'Esercente.
3. In caso di cessazione del contratto per qualsiasi causa, l'Esercente deve tempestivamente rendere alla Società materiale ed attrezzature, eliminare vetrofanie, nonché riconoscere alla Società quanto alla medesima dovuto. In tal caso la Società fornisce all'Esercente la rendicontazione finale comprensiva di ogni ragione di credito vantata dalla Società nei suoi confronti; entro i 30 giorni successivi l'Esercente deve provvedere al pagamento, in un'unica soluzione, degli importi risultanti dalla rendicontazione.

SEZIONE 3 - SERVIZIO ECOMMERCE: ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE PER LA VENDITA DI MERCI O SERVIZI CON MODALITÀ TELEMATICA (ECOMMERCE - 3D SECURE) MEDIANTE L'UTILIZZO DI GATEWAY

Articolo 1 - Oggetto

1. Il Servizio ecommerce consente all'Esercente di accettare le Carte abilitate ad Operazioni di commercio elettronico effettuate mediante connessione dei Titolari alla rete telematica internet nel rispetto dei criteri di sicurezza stabiliti dai Circuiti di pagamento (3D Secure).
2. Il Servizio ecommerce è regolato dalle norme della presente sezione nonché da quelle delle precedenti sezioni 1 e 2, limitatamente agli aspetti non regolati o non diversamente regolati nella presente sezione.
3. Per le regole e i consigli sulla sicurezza dei dati dei Clienti e dei dati di Business, si rinvia al documento "Sicurezza dei dati" allegato al Contratto e disponibile anche sul sito internet www.nexi.it nella sezione Trasparenza.
4. Il Servizio ecommerce è utilizzabile mediante Gateway.

Articolo 2 - Esecuzione delle Operazioni

1. Per l'effettuazione delle Operazioni il Titolare inserisce i dati relativi alla Carta nel Gateway per l'autorizzazione da parte della Società.
2. L'Esercente può scegliere nel presente contratto tra:
 - la liquidazione automatica: una volta data l'autorizzazione, l'Operazione viene eseguita;
 - la liquidazione manuale: una volta data l'autorizzazione, l'Operazione viene eseguita previa conferma manuale dell'Esercente; la conferma deve essere data senza indugio secondo quanto previsto all'art. 3 comma 2 della presente sezione e comunque entro quattro giorni dall'autorizzazione tramite collegamento telematico al sito indicato dalla Società; è possibile dare conferma congiuntamente anche di

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

più Operazioni (cd. conferma manuale a mezzo archivio elettronico); se la conferma è data dopo detto termine – sempreché ciò sia consentito dalle regole dei Circuiti di pagamento – l'Esercente assume la responsabilità dell'effettuazione dell'Operazione, consapevole che tale circostanza può dare diritto al Titolare a ricevere la restituzione dell'importo dell'Operazione stessa.

3. Quando l'Operazione è eseguita, se il Titolare ha fornito sul Gateway un indirizzo di posta elettronica, viene inviata la memoria di spesa a tale indirizzo.

Articolo 3 - Obblighi dell'Esercente

1. L'Esercente deve adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza e la sicurezza del Gateway e dei propri sistemi informatici; deve segnalare alla Società, senza ritardo e con ogni mezzo, eventuali anomalie nel funzionamento del Gateway e qualsiasi accesso non autorizzato ai propri sistemi informatici, nonché denunciare all'autorità competente la manomissione, anche solo sospetta, del Gateway o dei propri sistemi informatici, dandone successiva tempestiva comunicazione alla Società, allegando una copia della denuncia fatta.
2. L'Esercente non deve eseguire gli ordini ricevuti dai Titolari in modo parziale e incompleto senza avere preventivamente acquisito il consenso espresso dei Titolari stessi; nel caso di liquidazione manuale, deve procedere all'effettivo addebito della Carta soltanto nel momento in cui le merci ordinate dal Titolare siano consegnate o spedite ovvero, nel caso di prestazioni di servizi, nei termini convenuti direttamente con il Titolare.
3. L'Esercente si impegna ad adottare, previa comunicazione da parte della Società, soluzioni che permettano alla Società di eseguire l'autenticazione forte dei Titolari. La Società si riserva la possibilità di valutare caso per caso misure di autenticazione alternative per categorie di operazioni considerate a basso rischio.
4. L'Esercente si impegna a separare chiaramente nel proprio sito i processi relativi ai pagamenti da quelli inerenti gli acquisti, onde rendere più agevole ai propri clienti identificare quando comunicano con la Società e non con l'Esercente.
5. L'Esercente dichiara e garantisce che le immagini e la documentazione relativa a beni o servizi esposti sul proprio canale on-line non violano alcun diritto d'autore, marchio o brevetto o altri diritti derivanti da leggi, contratti o dalla consuetudine.
6. L'Esercente assicura che nel proprio canale on-line sono illustrate con chiarezza la descrizione dei beni e dei servizi offerti, le condizioni di vendita, le condizioni di consegna e rimborso, la politica in merito alla restituzione della merce (che deve essere espressamente accettata dal Titolare), la politica sulla privacy relativa ai dati personali, i termini relativi ai metodi di sicurezza delle Transazioni ecommerce adottati, nazionalità dell'Esercente, recapiti per l'assistenza, nonché ogni altra informazione richiesta dal Codice al Consumo nonché in generale ogni altra informazione rilevante richiesta dalla legge o dalla regolamentazione di tempo in tempo vigente.
7. Restano fermi gli altri obblighi contrattualmente previsti, con particolare richiamo di quelli stabiliti all'art. 6 della sezione 2. In particolare la Società può non accreditare o riaddebitare gli importi dei pagamenti relativi a vendite a distanza che, ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 6.9.2005, n. 206 (Codice del Consumo) o di altre disposizioni, siano stati in tutto o in parte restituiti al Titolare.
8. L'Esercente deve conservare, per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni di legge e, comunque, per almeno 13 (tredici) mesi dalla data dell'Operazione ecommerce, i seguenti dati e/o documenti relativi a ciascuna Operazione: a) dati del Titolare: nome e cognome (ovvero azienda cui fa capo il Titolare per le Carte di tipo aziendale), indirizzo completo di CAP, telefono, fax, e-mail, codice fiscale; b) importo, data e ora dell'Operazione; c) numero e data di scadenza della Carta, ove presenti; d) numero e data dell'autorizzazione; e) copia della conferma relativa all'Operazione ecommerce inviata al Titolare riportante: descrizione della merce/servizio, importo, valuta, data e tipologia dell'Operazione (acquisto/ storno), co-

dice della autorizzazione, numero e Circuito di appartenenza della Carta (o codice di pagamento); f) fattura relativa alla merce e/o al servizio reso, ovvero documentazione attestante la mancata consegna della merce e/o mancata prestazione del servizio.

9. Qualora i beni e/o servizi ordinati debbano essere spediti e/o prestati ad una persona diversa dal Titolare e/o ad un indirizzo diverso da quello indicato nell'Operazione quale residenza e/o domicilio del Titolare stesso, l'Esercente dovrà conservare, in aggiunta a quanto indicato al precedente comma 8, anche i seguenti dati relativi al destinatario di detti beni e/o servizi: a) nome e cognome; b) indirizzo completo di CAP; c) e-mail (per servizi on-line).
10. Nel caso di spedizioni di merci tramite posta o corriere l'Esercente dovrà conservare per almeno 13 (tredici) mesi la prova dell'avvenuta consegna della merce al Titolare della Carta.
11. Fermo restando ed in aggiunta a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. k) della Sezione 2, nel caso in cui l'Esercente conservi, elabori o trasmetta i dati sensibili relativi ai pagamenti, lo stesso è tenuto a cooperare con la Società e con i competenti organismi di esecuzione della legge qualora si verificassero gravi incidenti relativi alla sicurezza dei pagamenti, comprese le violazioni dei dati.
12. Fermo restando ed in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 10.4 della Sezione 1, nel caso in cui l'Esercente memorizzi, elabori o trasmetta i dati sensibili relativi ai pagamenti (cd. Dati delle carte), lo stesso è tenuto ad implementare i requisiti richiesti dallo standard PCI-DSS, pubblicato sul Portale Esercenti, per la propria categoria di appartenenza. In ogni caso l'Esercente dovrà attuare misure di sicurezza in linea con i seguenti requisiti, al fine di limitare il rischio di furto dei dati sensibili relativi ai pagamenti attraverso i propri sistemi:
 - Prestare particolare attenzione all'adeguata separazione dei compiti e dei ruoli nei diversi ambienti della tecnologia dell'informazione (IT) (ad esempio ambienti di sviluppo, collaudo e produzione) e alla corretta applicazione del principio del "privilegio minimo" quale base per una sana gestione delle identità digitali e degli accessi;
 - Disporre di soluzioni di sicurezza adeguate per proteggere reti, siti web, sistemi, basi dati e canali di comunicazione contro attacchi o abusi, come, a titolo esemplificativo, software antivirus aggiornati, firewall, principi di sviluppo sicuro, meccanismi di cifratura etc.;
 - Disabilitare ogni funzionalità superflua all'interno dei sistemi informatici ed eliminare le vulnerabilità riscontrate attraverso specifiche attività di test;
 - Garantire l'adozione di meccanismi di cifratura, mascheramento o tokenizzazione per i dati sensibili relativi ai pagamenti che vengono trasmessi attraverso reti non-private o memorizzati all'interno di basi dati;
 - Avvalersi di processi idonei per monitorare, tenere traccia e limitare l'accesso a: i) dati sensibili relativi ai pagamenti e ii) risorse critiche, logiche e fisiche, quali reti, sistemi, basi dati, moduli di sicurezza etc. e creare, mantenere ed analizzare registri e procedimenti di tracciabilità dei dati;
 - Assicurare che il principio di "data minimization" sia una componente essenziale delle funzionalità di base: la raccolta, la trasmissione, l'elaborazione, la memorizzazione e/o l'archiviazione e la visualizzazione dei dati sensibili relativi ai pagamenti dovrebbero essere mantenute ad un livello minimo;
 - Sottoporre i servizi di pagamento via internet a test periodici al fine di garantire la loro sicurezza. Tutte le modifiche devono essere oggetto di un processo formale di gestione dei cambiamenti che garantisca che i cambiamenti stessi siano correttamente pianificati, sottoposti a test, documentati e autorizzati. Sulla base dei cambiamenti effettuati e delle minacce riscontrate, i test devono essere ripetuti regolarmente e comprendere scenari di attacco pertinenti e noti;
 - Sottoporre a verifica interna periodica le misure di sicurezza e il funzionamento dei servizi di pagamento via internet per garantire la loro

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

robustezza ed efficacia. La frequenza e l'oggetto di tali controlli devono essere attinenti e proporzionali ai rischi per la sicurezza implicati. I controlli in questione devono essere svolti da soggetti terzi certificati e riconosciuti dal Council PCI;

- Mantenere regolamenti e documentazione specifica in merito alle regole di gestione dei dati sensibili relativi ai pagamenti.

Qualora l'Esercente esternalizzi funzioni relative al trattamento dei dati sensibili delle carte, il relativo contratto dovrà includere disposizioni che prevedano il rispetto di misure di sicurezza in linea con i requisiti sopra riportati.

13. In caso di richiesta, l'Esercente dovrà trasmettere alla Società le informazioni e i dati di cui al presente articolo, nonché la relativa documentazione, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa, utilizzando l'area profilata del Portale Nexi Business o il diverso canale indicato dalla Società nella richiesta.
14. L'Esercente si impegna ad inserire sul proprio canale on-line il logo della Società, nonché eventuali link al Sito Internet della Società, secondo le specifiche tecniche che verranno indicate dalla Società medesima.
15. L'Esercente si impegna altresì a pubblicare sul proprio canale on-line un contatto di assistenza e-mail o telefonico.

SEZIONE 4 - SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI SU CIRCUITO BANCOMAT Pay®

Articolo 1 - Definizioni

1. Nelle norme della presente Sezione con queste definizioni si intende:

API	(Application Programming Interface) interfaccia software che la Società mette a disposizione dell'Esercente all'indirizzo internet indicato nella Guida al servizio, per consentire all'Esercente che utilizza un'Applicazione propria o di terzi di scambiare con la Società dati relativi alle Operazioni e più in generale al Servizio. L'API è di proprietà della Società o di altro soggetto che ha autorizzato la Società a concederla a propria volta in uso.
Applicazione:	l'applicazione informatica (es. un'app) utilizzata dal Titolare o dall'Esercente per l'uso del Servizio. L'Esercente può utilizzare l'Applicazione della Società oppure, con il consenso della Società, un'Applicazione di proprietà dell'Esercente stesso o di terzi. L'Applicazione può essere integrata nel POS (fisico o Gateway)
Carta:	carta dematerializzata abilitata al Servizio.
Conto:	il conto indicato dall'Esercente, su cui deve essere accreditato l'importo delle Operazioni e su cui sono eseguiti gli altri accrediti e addebiti connessi al Servizio; il Conto deve essere aperto presso una banca del Gruppo Intesa Sanpaolo; il Conto deve essere unico anche in presenza di più Punti Vendita e coincide con quello indicato dall'Esercente al momento della stipula del presente contratto oppure, in caso di successive variazioni, con quello da ultimo indicato dall'Esercente come conto da utilizzare per gli addebiti ed accrediti connessi al circuito BANCOMAT Pay®.
Credenziali:	credenziali informatiche che consentono l'autenticazione dell'Esercente quando utilizza il Servizio; caratteristiche e modalità di utilizzo delle Credenziali sono indicate nella Guida; la tipologia delle Credenziali può variare a seconda dell'Applicazione utilizzata dall'Esercente.
Gateway	applicazione informatica che consente all'Esercente di ottenere il pagamento dell'importo delle Operazioni.
Guida:	il documento dove sono indicati i requisiti e le modalità di utilizzo del Servizio (es. requisiti tecnici del Terminale dell'Esercente, modalità di installazione e utilizzo dell'Applicazione della Società, modalità di configurazione dell'Applicazione dell'Esercente o di terzi, modalità di esecuzione delle Operazioni, funzioni disponibili, limiti operativi, ecc.); la Guida è disponibile sul sito internet della Società e presso le filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Operazione:	l'operazione di pagamento effettuata tramite il Servizio.
Pre-autorizzazione:	operazione, che consente all'Esercente di verificare e bloccare un importo predeterminato a valere sulla disponibilità della Carta o del conto di pagamento a cui la Carta è collegata.

Punto Vendita:	ciascun esercizio commerciale (incluso l'eventuale sito internet o applicazione di commercio elettronico) dell'Esercente dove può essere utilizzato il Servizio.
Servizio:	il servizio Acquiring su Circuito BANCOMAT Pay® avente le caratteristiche indicate nelle presenti norme; il Circuito è di titolarità di BANCOMAT S.p.A., Via delle Botteghe Oscure n. 4, 00186 Roma.
Terminale:	il terminale di comunicazione mobile (es. smartphone, tablet) o la diversa apparecchiatura elettronica (es. terminale di cassa) in possesso, a seconda del caso, dell'Esercente o del Titolare.
Titolare	il soggetto intestatario della Carta.

Articolo 2 - Oggetto

1. Il Servizio consente all'Esercente di ottenere dalla Società il pagamento, mediante accredito sul Conto, dell'importo delle Operazioni effettuate nel rispetto delle regole tempo per tempo definite da BANCOMAT S.p.A., delle modalità indicate nel contratto e delle istruzioni operative fornite dalla Società (es. nella Guida o tramite l'Applicazione).
2. Il Servizio è regolato dalle presenti norme, da quelle del Servizio Acquiring (incluse le norme comuni) e dalle norme del Servizio ecommerce nel caso di Applicazione integrata nel Gateway della Società; inoltre, nel caso di Applicazione integrata nel POS fisico della Società o integrata nel POS fisico o Gateway dell'Esercente o di terzi (previa autorizzazione della Società), il Servizio è regolato anche dalle norme relative a tali POS dell'Esercente in quanto applicabili. In caso di contrasto prevalgono le norme del Servizio qui riportate.

Articolo 3 - Condizioni per l'utilizzo del Servizio

1. Per utilizzare il Servizio l'Esercente deve:
 - a) sottoscrivere o essere già titolare di un contratto relativo ai servizi di accettazione pagamenti tramite carte;
 - b) essere in possesso di un Terminale e di un POS fornito dalla Società compatibile con il Servizio; i requisiti minimi (hardware e software) del Terminale dell'Esercente o del POS sono indicati nella Guida;
 - c) installare e configurare l'Applicazione sul proprio Terminale o sul POS secondo le modalità indicate nella Guida; l'installazione e la configurazione dell'Applicazione sono effettuate dalla Società, che a tal fine può avvalersi di un proprio incaricato;
 - d) provvedere, a propria cura e spese, a procurarsi e a mantenere sempre in condizioni di funzionamento ottimali le linee telefoniche e telematiche, le apparecchiature e i programmi necessari per la comunicazione con la Società.
2. Per utilizzare il Servizio il Titolare deve:
 - a) essere Titolare di una Carta abilitata al Servizio;
 - b) essere in possesso di un Terminale compatibile con il Servizio ed aver installato e configurato sullo stesso l'Applicazione messa a sua disposizione dal proprio intermediario.

Articolo 4 - Utilizzo del Servizio con l'Applicazione della Società

1. Il Servizio può essere utilizzato mediante l'Applicazione della Società e da questa concessa in uso all'Esercente. L'Applicazione è di proprietà della

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

Società o di altro soggetto che ha autorizzato la Società a concederla a propria volta in uso.

2. L'Applicazione è omologata agli standard tecnici e di sicurezza previsti da BANCOMAT S.p.A.; l'aggiornamento dell'Applicazione in caso di modifica di tali standard è a carico della Società.
3. L'Esercente provvede a configurare il proprio Terminale per consentire l'installazione, la configurazione e l'utilizzo dell'Applicazione. La Società non assume responsabilità circa la compatibilità tra l'hardware o il software utilizzato dall'Esercente e l'Applicazione.
4. La Società mette a disposizione dell'Esercente, con le modalità indicate nella Guida, l'Applicazione e i relativi aggiornamenti.
5. Una volta completate l'installazione e la configurazione dell'Applicazione, la Società provvede ad abilitare il Servizio dandone comunicazione all'Esercente tramite l'Applicazione o la posta elettronica; finché non è avvenuta l'abilitazione del Servizio, l'Applicazione non può essere utilizzata per effettuare Operazioni.
6. La Società assicura l'attività di manutenzione solo con riferimento all'ultima versione dell'Applicazione.
7. Alla cessazione del Servizio, l'Esercente è obbligato a cancellare dal proprio Terminale l'Applicazione e, se fornito, a distruggere il supporto originale mediante il quale l'Applicazione è stata messa a sua disposizione.
8. L'Applicazione non può essere modificata, trasferita, concessa in uso a terzi dall'Esercente né utilizzata per finalità diverse da quelle indicate dalla Società, senza specifica autorizzazione della Società stessa.

Articolo 5 - Utilizzo del Servizio con una Applicazione di proprietà dell'Esercente stesso o di terzi

1. Con il consenso della Società, l'Esercente può utilizzare il Servizio con una Applicazione diversa da quella della Società.
2. L'Applicazione può essere di proprietà dell'Esercente o di altro soggetto: in questo secondo caso l'Esercente deve indicare alla Società le generalità del soggetto proprietario dell'Applicazione.
3. L'Applicazione deve essere conforme ai requisiti tecnici indicati nella Guida e omologata agli standard tecnici e di sicurezza tempo per tempo previsti da BANCOMAT S.p.A. L'aggiornamento dell'Applicazione in caso di modifica di tali requisiti e standard è a carico dell'Esercente.
4. Una volta completate l'installazione e la configurazione dell'Applicazione, la Società provvede ad abilitare il Servizio dandone comunicazione all'Esercente tramite l'Applicazione o la posta elettronica; finché non è avvenuta l'abilitazione del Servizio, l'Applicazione non può essere utilizzata per effettuare Operazioni.
5. L'Applicazione non può essere trasferita, concessa in uso a terzi dall'Esercente, né utilizzata per finalità diverse dall'uso del Servizio senza specifica autorizzazione della Società.

Articolo 6 - Credenziali

1. Le Credenziali consentono l'autenticazione dell'Esercente ai fini dell'utilizzo del Servizio. L'Esercente riconosce come a sé riferibili tutte le attività compiute utilizzando le Credenziali; la prova della riferibilità all'Esercente dell'utilizzo delle Credenziali è data dal corretto utilizzo delle medesime secondo le modalità previste nella Guida.
2. La Società non è tenuta a compiere ulteriori accertamenti in merito alla legittimazione del soggetto che ha utilizzato le Credenziali.

Articolo 7 – Obblighi di custodia, efficienza e sicurezza

1. L'Esercente deve:
 - a) mantenere segrete le Credenziali, che sono strettamente personali;
 - b) custodire le Credenziali e il Terminale con la massima diligenza;
 - c) adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità di funzionamento dell'Applicazione e del Terminale.
2. L'Esercente deve comunicare alla Società, senza ritardo e con le modalità indicate nella Guida:
 - a) eventuali anomalie nel funzionamento dell'Applicazione;
 - b) lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato delle Credenziali, del Terminale o dell'Applicazione.

3. Nei casi di cui al precedente comma 2 lett. b), la Società blocca il Servizio non appena ricevuta la comunicazione. L'Esercente può riattivare il Servizio seguendo le istruzioni riportate nella Guida.

Articolo 8 - Prova delle Operazioni

1. La prova delle Operazioni e del relativo importo è costituita dalle registrazioni e dal giornale di fondo delle apparecchiature elettroniche della Società a cui si collega l'Applicazione, sulle quali sono registrati i dati di ogni Operazione.

Articolo 9 - Esecuzione delle Operazioni

1. Le Operazioni possono essere eseguite con una delle seguenti modalità:
 - a) il Titolare, tramite l'apposita funzione dell'Applicazione installata sul proprio Terminale, identifica l'Esercente, inserisce i dati dell'Operazione (se richiesto dall'Applicazione) e autorizza l'Operazione con le modalità concordate con il proprio intermediario. L'Esercente può essere identificato dal Titolare con una qualsiasi delle modalità indicate nella Guida, purché tale modalità sia supportata dall'Applicazione installata sul Terminale del Titolare.; oppure
 - b) l'Esercente, tramite l'apposita funzione dell'Applicazione installata sul proprio Terminale o sul POS identifica il Titolare, inserisce i dati dell'Operazione e li comunica al Titolare. Il Titolare, tramite l'apposita funzione dell'Applicazione installata sul proprio Terminale, autorizza l'Operazione con le modalità concordate con il proprio intermediario. L'Esercente può identificare il Titolare con una qualsiasi delle modalità indicate nella Guida, purché tale modalità sia supportata dall'Applicazione installata sul Terminale del Titolare.
2. Se il Titolare autorizza l'Operazione, l'Esercente riceve tramite l'Applicazione una comunicazione con gli estremi dell'Operazione. Se l'Applicazione lo richiede, l'Esercente deve confermare l'Operazione sempre tramite la medesima Applicazione, altrimenti l'Operazione si considera rifiutata dall'Esercente e la Società ne dà comunicazione all'intermediario del Titolare.
3. Prima di procedere all'esecuzione dell'Operazione, l'Esercente può chiedere una Pre-autorizzazione nei casi e con le modalità indicate nella Guida. Il Titolare presta il proprio consenso alla Pre-autorizzazione con le modalità concordate con il proprio intermediario. Se il Titolare presta il proprio consenso alla Pre-autorizzazione, l'Esercente riceve tramite l'Applicazione una comunicazione con gli estremi della Pre-autorizzazione, il relativo periodo di validità e l'avvertenza che non si tratta di un'Operazione.
4. Se l'Esercente intende procedere con l'esecuzione dell'Operazione per cui ha richiesto la Pre-autorizzazione, ne dà conferma alla Società tramite l'Applicazione comunicando i dati dell'Operazione. Se l'Esercente non intende procedere con l'esecuzione dell'Operazione, deve chiedere senza indugio alla Società l'annullamento della Pre-autorizzazione tramite l'Applicazione, al fine di rendere nuovamente disponibile l'importo bloccato sulla Carta o sul conto di pagamento collegato alla Carta a seguito della Pre-autorizzazione. L'Esercente deve effettuare queste attività anche in base a quanto convenuto direttamente con il Titolare in conformità alla normativa applicabile; resta fermo quanto previsto all'art. 12 comma 4 della presente sezione.

Articolo 10 - Trasmissione dei dati delle Operazioni

1. La trasmissione dei dati delle Operazioni avviene tramite l'Applicazione installata sul Terminale o sul POS dell'Esercente.

Articolo 11 - Obblighi dell'Esercente

1. Fermi restando gli obblighi e i divieti previsti in altri articoli delle presenti norme, delle norme del Servizio Acquiring e – nel caso di Applicazione integrata nel Gateway – delle norme del servizio ecommerce, l'Esercente:
 - a) non può modificare l'Applicazione della Società, salvo diverso accordo con quest'ultima;
 - b) non può interfacciare l'Applicazione con altro software dell'Esercente o di terzi, fatto salvo quanto previsto nella Guida o diverso accordo con la Società.

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

2. L'Esercente non deve evadere in modo parziale e incompleto gli ordini ricevuti dai Titolari senza avere preventivamente acquisito il consenso espresso dei Titolari stessi.

Articolo 12 - Accredito delle Operazioni e addebito delle condizioni economiche

- La Società accredita sul Conto l'importo delle Operazioni con un unico movimento cumulativo il giorno lavorativo (dal lunedì al venerdì, festività escluse) successivo al giorno delle Operazioni.
L'accredito delle Operazioni può essere effettuato cumulativo per partita IVA o per Punto Vendita, in base alla scelta fatta dall'Esercente in questo contratto.
- L'Esercente autorizza la Società ad addebitare le commissioni del Servizio sul Conto.
L'addebito delle commissioni avviene:
 - con un unico movimento cumulativo giornaliero, se l'Esercente ha indicato per l'accredito delle operazioni di cui al servizio di accettazione pagamenti tramite carte l'opzione "al netto" delle commissioni;
 - con un unico movimento cumulativo mensile, se l'Esercente ha indicato per l'accredito delle operazioni di cui al servizio di accettazione pagamenti tramite carte l'opzione "al lordo" delle commissioni.
- Il canone del Servizio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene l'abilitazione al Servizio. Il periodo compreso tra tale data e l'inizio del mese solare successivo è pertanto gratuito. L'Esercente autorizza la Società ad addebitare i canoni sul Conto in via posticipata alla fine del mese. In caso di estinzione del contratto del Servizio, il canone dell'ultimo mese è dovuto in misura proporzionale ai giorni in cui il Servizio è stato attivo anche se non utilizzato dall'Esercente.
- L'Esercente autorizza la Società ad addebitare sul Conto l'importo di eventuali sanzioni applicate da BANCOMAT S.p.A. a seguito dell'inosservanza da parte dell'Esercente degli obblighi previsti a suo carico in questo contratto.

Articolo 13 - Rimborso delle Operazioni

- Fermo restando quanto previsto all'articolo della sezione 2 che disciplina i rapporti fra Esercente e Titolari, qualora intenda rimborsare al Titolare l'importo dell'Operazione o parte di esso, l'Esercente deve impartire alla Società un ordine di rimborso tramite l'Applicazione.

Articolo 14 - Responsabilità della Società

- Fermo restando quanto previsto nelle norme della sezione 1, la Società non è responsabile delle conseguenze derivanti da eventuali malfunzionamenti dell'Applicazione o dell'API, o da eventuali interruzioni del Servizio dovute a cause ad essa non imputabili, quali ad esempio scioperi

- anche del proprio personale - disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, azioni od omissioni dell'Esercente o di terzi.

Articolo 15 - Modifica della Guida

- La Guida può essere modificata o integrata dalla Società per esigenze di carattere tecnico o normativo (ad esempio: evoluzione delle tecnologie) o per migliorare l'efficienza o la sicurezza del Servizio.
- La Società comunica le modifiche della Guida all'Esercente tramite l'Applicazione della Società oppure per iscritto (anche tramite posta elettronica).
- La versione aggiornata della Guida è disponibile sul sito internet della Società e/o della Banca e presso le filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Articolo 16 - Risoluzione

- Fermo restando quanto previsto dalle norme della sezione 2 che disciplinano la risoluzione, la Società può considerare automaticamente risolto il contratto relativo al presente Servizio ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa comunicazione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e senza bisogno di diffida o messa in mora, in caso di violazione degli obblighi stabiliti nell'art. 4 comma 8, nell'art. 5 commi 3 e 5, negli artt. 7, 11 e 13 della presente sezione.
- La Società può considerare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1353 cod. civ., qualora si verifichi una delle seguenti condizioni risolutive:
 - se il POS utilizzato per usufruire del Servizio non è più fornito dalla Società;
 - se il Conto di appoggio non è radicato presso una banca del Gruppo Intesa Sanpaolo.
- Nei casi previsti ai precedenti commi 1 e 2 la Società può sospendere il Servizio, dandone comunicazione all'Esercente tramite l'Applicazione della Società, oppure per iscritto (anche tramite posta elettronica) o per telefono.
- La cessazione del contratto relativo al Servizio di accettazione pagamenti su circuito Bancomat Pay® non determina l'automatica cessazione dei contratti relativi ai Servizi indicati nelle altre sezioni.

Articolo 17 - Comunicazione dei dati identificativi dell'Esercente

- Per consentire l'attivazione e la prestazione del Servizio, l'Esercente autorizza:
 - la Società a comunicare i dati identificativi dell'Esercente a BANCO-MAT S.p.A.;
 - BANCOMAT S.p.A. a includere i dati identificativi dell'Esercente nella lista degli esercenti aderenti al Servizio. Tale lista è tenuta da BANCO-MAT S.p.A. ed è messa a disposizione degli intermediari aderenti al Servizio e dei loro clienti aderenti anch'essi al Servizio.
- Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nella Guida.

SEZIONE 5 - SERVIZIO DYNAMIC CURRENCY CONVERSION (DCC)

Articolo 1 - Oggetto

- Il Servizio Dynamic Currency Conversion (DCC) (nella presente sezione il "Servizio") consente all'Esercente di accettare in pagamento Carte emesse in una divisa diversa dall'euro con conversione valutaria in euro offerta al Titolare dalla Società invece che dall'Emittente della carta e dal Circuito di pagamento a cui la Carta è collegata. Il Servizio può essere utilizzato per l'accettazione delle Carte emesse in una delle divise tempo per tempo accettate dalla Società, il cui elenco è riportato nel foglio informativo, disponibile nelle filiali e sul sito internet della Società.
- Il Servizio è accessorio al Servizio Acquiring e, ove attivati dall'Esercente, al Servizio ecommerce e al Servizio M.O.T.O., ed è regolato anche dalle norme applicabili a tali Servizi, in quanto applicabili. In caso di contrasto, prevalgono le norme del Servizio qui riportate.

Articolo 2 - Abilitazione del POS

- L'utilizzo del Servizio è condizionato:
 - all'uso di un POS dotato di caratteristiche tecniche compatibili con il Servizio;
 - alla preventiva abilitazione del POS da parte della Società o di soggetti dalla medesima incaricati.

Articolo 3 - Esecuzione delle Operazioni

- Prima di autorizzare l'Operazione, il Titolare riceve le informazioni relative alla conversione valutaria proposta dalla Società (es. l'importo dell'Operazione in euro e nella divisa della Carta, il tasso di cambio proposto, la commissione di conversione) con una delle seguenti modalità:
 - in caso di POS fisico le informazioni sono indicate sullo schermo del POS, che l'Esercente deve mostrare al Titolare; le informazioni sono indicate anche sullo scontrino eventualmente stampato dal POS, che l'Esercente deve consegnare al Titolare. In caso di Pay-by-Link le informazioni sono indicate nella pagina di pagamento generata dal link;
 - in caso di operatività M.O.T.O. le informazioni sono fornite dalla Società all'Esercente tramite il POS e l'Esercente deve comunicarle al Titolare tramite telefono o via email;
 - in caso di Servizio ecommerce le informazioni sono riportate nella pagina di pagamento del sito dell'Esercente.
- L'importo dell'Operazione è accreditato sul Conto in euro secondo le modalità previste nel Contratto.
- Il Titolare riceve le informazioni relative all'Operazione e alla conversione valutaria eseguita dalla Società con una delle seguenti modalità:

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

- a) in caso di POS fisico le informazioni sono indicate sullo schermo del POS fisico, che l'Esercente deve mostrare al Titolare; le informazioni sono indicate anche sulla memoria di spesa eventualmente stampata dal POS che l'Esercente deve consegnare al Titolare. In Caso di Pay-by-Link le informazioni sono indicate nella ricevuta generata tramite link;
- b) in caso di operatività M.O.T.O. le informazioni sono fornite dalla Società all'Esercente tramite il POS e l'Esercente deve comunicarle al Titolare tramite telefono o via email;
- c) in caso di ecommerce le informazioni sono riportate nella ricevuta generata sul sito dell'esercente.

Articolo 4 - Obblighi dell'Esercente

1. L'Esercente deve:
 - a) prestare la massima collaborazione alla Società, al fine di consentire alla stessa di fornire al Titolare le informazioni relative alla conversione in euro proposta dalla Società; a tal fine l'Esercente deve seguire le istruzioni fornite dalla Società;
 - b) lasciare piena discrezionalità al Titolare nella scelta di accettare la conversione valutaria proposta dalla Società, astenendosi dallo svolgere attività di promozione, in qualsiasi forma, del servizio di conversione valutaria offerto dalla Società.

SEZIONE 6 – SERVIZI TECNICI - USO DELLE APPARECCHIATURE POS, DEL PAY-BY-LINK DELLA SOCIETÀ E DI XPAY TOTAL ACCEPTANCE

Articolo 1 - Oggetto

1. La Società concede l'uso del POS e del Pay-by-Link per consentire all'Esercente di usufruire dei Servizi Acquiring e Servizio ecommerce forniti dalla Società stessa. Il POS e il Pay-by-Link sono di proprietà della Società o di altro soggetto che ha autorizzato la Società a concederlo a propria volta in uso. L'adozione del Gateway XPAY WEB consente di usufruire delle seguenti funzionalità:
 - (i) Boost: consente di aumentare il numero delle transazioni esentate dall'Autenticazione Forte (SCA) grazie alla Transaction Risk Analysis (TRA) e, in caso di attivazione dei pagamenti ricorrenti o del servizio One Click, di aggiornare automaticamente eventuali variazioni ai dati Carta del Titolare (ad es. scadenza). Tale servizio è volto a semplificare le operazioni di pagamento, sempre nell'ambito della normativa PSD2 e in coerenza alle linee guida dei Circuiti di pagamento;
 - (ii) One Click: agevola gli incassi ecommerce, in quanto sfrutta la tokenizzazione della Carta a cura di Nexi sullo specifico Esercente, consentendo ai Titolari che acquistano frequentemente sul sito dell'Esercente di pagare senza dover inserire i dati propri e della Carta;
 - (iii) Pagamenti ricorrenti: consente all'Esercente di memorizzare i dati carta del cliente utilizzandoli successivamente in modalità card not present secondo la ricorrenza concordata con il titolare;
 - (iv) Direct Link: permette di inviare al titolare della carta, tramite il Gateway XPAY WEB, il link di pagamento via sms e/o email;
 - (v) Incasso senza pensieri, di cui alla successiva Sezione 9.
 Per i dettagli operativi relativi all'utilizzo delle precedenti funzionalità si rimanda all'apposita Guida Operativa disponibile nell'area Trasparenza del sito www.nexi.it.
2. L'uso del POS, del Pay-by-Link e di XPAY TOTAL ACCEPTANCE è regolato dalle norme della presente sezione nonché, ove pertinenti, da quelle delle precedenti sezioni 1, 2 e 3, ad eccezione dell'art. 4 della Sezione 1, pertanto la Società si riserva la facoltà di comunicare all'Esercente eventuali variazioni delle condizioni, anche economiche, dei Servizi Tecnici nonché eventuali evoluzioni degli stessi, del POS e del Pay-by-Link e mediante comunicazione inviata ai sensi dell'art. 2 Sezione 1, nonché tramite contatto diretto di un operatore telefonico ed altre che la Società potrà comunicare successivamente.
3. XPAY TOTAL ACCEPTANCE consente all'Esercente dotato di XPAY WEB e di POS fisico anche di terzi, ma gestito da Nexi, di attivare ulteriori funzionalità/servizi tecnici, che permettono all'Esercente di offrire esperienze di pagamento in omnicanalità, con transazioni iniziate a distanza e finalizzate nel punto vendita (o viceversa per la tokenizzazione da POS):
 - Tokenizzazione da POS: in seguito a sottoscrizione di un mandato di addebito con il cliente, l'esercente può registrare i dati della carta e gestire un primo eventuale addebito tramite operazione al POS fisico e gestire i successivi addebiti sulla stessa carta tramite XPAY WEB (addebiti ricorrenti e addebiti non ricorrenti);
 - Click & Collect: permette all'Esercente, in seguito a sottoscrizione di termini e condizioni con il cliente, di inizializzare un'operazione di pagamento su canale online (con facoltativa tokenizzazione dei dati carta) e concludere l'operazione su canale fisico (es. gestionale cassa);

ed altre che la Società potrà comunicare successivamente.

Per maggiori informazioni su XPAY TOTAL ACCEPTANCE è possibile consultare l'apposita guida disponibile sul sito internet della Società.

Articolo 2 - POS e Pay-by-Link

1. I POS e il Pay-by-Link sono omologati agli standard tecnici e di sicurezza tempo per tempo previsti dai Circuiti di pagamento per i quali l'Esercente ha chiesto l'attivazione del Servizio Acquiring. L'aggiornamento dei POS e del Pay-by-Link in caso di modifica di tali standard è a carico della Società.
2. L'installazione e la manutenzione del POS fisico sono eseguite dalla Società, anche avvalendosi di altro soggetto appositamente incaricato. A tal fine, l'Esercente deve consentire, nell'orario di lavoro, l'accesso ai locali in cui è installato il POS fisico al personale addetto alla manutenzione e garantire la sicurezza dell'ambiente in cui l'incaricato deve effettuare il proprio intervento sulla base delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti (es. impianto di energia elettrica a norma). La Società garantisce che gli incaricati degli interventi di installazione e di manutenzione sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Il Pay-by-Link, già installato, è utilizzabile dal Portale Nexi Business. Il Pay-by-Link non sarà però attivato per le tipologie di Esercenti indicate sul sito internet www.nexi.it nella sezione Trasparenza.

Articolo 3 - Obblighi dell'Esercente

1. L'Esercente deve:
 - a) custodire il POS nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Società, restando responsabile di ogni eventuale danno che il POS fisico dovesse subire, anche per fatto di terzi. Utilizzare il Pay-by-link nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Società;
 - b) avvertire la Società con tempestività in caso di rottura o cattivo funzionamento del POS fisico;
 - c) denunciare all'autorità competente il furto, lo smarrimento, la mancata consegna, anche solo sospetta, del POS fisico, dandone successiva tempestiva comunicazione alla Società, allegando una copia della denuncia fatta;
 - d) in caso di canone stagionale, richiedere alla Società il ritiro del POS fisico al termine della stagione di utilizzo e, in seguito, la nuova installazione del POS fisico all'inizio della stagione successiva;
 - e) in caso di cessazione dal presente contratto per qualunque causa, procedere alla tempestiva restituzione/disinstallazione del POS;
 - f) provvedere, a propria cura e spese, a procurarsi le linee telefoniche, le apparecchiature e i programmi necessari per la comunicazione telematica con la Società mediante il Gateway. In particolare, l'Esercente deve provvedere a configurare il proprio sito internet per consentire l'installazione e l'utilizzo del Gateway. La Società non assume responsabilità circa la compatibilità tra l'hardware o il software utilizzato dall'Esercente e il Gateway;
 - g) installare sul proprio sito internet l'applicazione informatica fornita dalla Società. Una volta effettuata l'installazione, l'Esercente ne dà comunicazione alla Società che provvede all'abilitazione del Gateway all'accettazione delle Carte, anche avvalendosi di altro soggetto

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

- to appositamente incaricato; finché non è avvenuta l'abilitazione, il Gateway non può essere utilizzato per l'effettuazione delle Operazioni;
- chiedere alla Società l'installazione di versioni di Gateway aggiornate, che fossero nel tempo predisposte dalla Società. La Società assicura l'attività di manutenzione solo con riferimento all'ultima versione di Gateway da essa stessa predisposta;
 - alla cessazione del Servizio ecommerce, cancellare dalle proprie memorie il Gateway e, se fornito, distruggere il supporto originale mediante il quale il Gateway è stato messo a sua disposizione.
2. L'Esercente non deve:
- concedere in uso a terzi il POS fisico;
 - spostare o trasferire il POS fisico senza autorizzazione della Società;
 - riprodurre, modificare o interfacciare il software contenuto nei POS fisico o usarlo per finalità diverse da quelle indicate dalla Società;
 - modificare, trasferire, concedere in uso a terzi il Gateway e il Pay-by-Link né utilizzarlo per finalità diverse da quelle indicate dalla Società, senza specifica autorizzazione della Società stessa;
 - vendere prodotti di natura tale da poter arrecare nocumento all'immagine di Nexi o atti a recare offesa al pubblico, e ciò ad insindacabile giudizio di Nexi.

Articolo 4 - Addebito delle condizioni economiche

- Le condizioni economiche previste nel presente contratto per l'uso del POS decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene l'installazione/consegna. Le condizioni economiche del Pay-by-Link si applicano in caso di utilizzo. Il contratto può prevedere la riduzione dell'importo dovuto, al massimo sino al suo azzeramento, in funzione del numero di Operazioni effettuate nel periodo di riferimento indicato nelle "Condizioni Economiche Servizi Tecnici". In caso di canone stagionale, il calcolo viene effettuato sugli effettivi mesi di disponibilità del POS presso l'Esercente. Il periodo compreso tra la data dell'installazione e l'inizio del mese solare successivo è pertanto gratuito.
- I canoni sono addebitati sul Conto mensilmente o annualmente in via posticipata alla fine del mese di dicembre. In caso di estinzione del contratto, l'addebito è effettuato nel mese in cui si verifica l'estinzione per i mesi di effettivo utilizzo.
- Se il contratto cessa di avere effetto entro 24 mesi dalla data di installazione del POS per recesso dell'Esercente o per risoluzione ai sensi dell'articolo 11 della sezione 2, o se entro 24 mesi dalla data di installazione del POS l'Esercente ne chiede la disinstallazione, l'ultimo canone mensile dovuto è integrato per ogni POS interessato del costo di installazione POS fisico indicato nel presente contratto.
- La condizione economica prevista nel presente contratto in caso di smarrimento o furto del POS è addebitata in Conto nel momento in cui tale evento si verifica.

SEZIONE 7 - SERVIZIO MYBANK

Articolo 1 - Definizioni

1. Nella presente sezione si intende per:

Acquirente	soggetto che acquista beni o servizi sul Sito dell'Esercente e utilizza la Soluzione MyBank per effettuare il relativo pagamento in favore dell'Esercente.
Conto	il conto o i conti correnti indicati dall'Esercente per ciascun Sito, su cui deve essere accreditato l'importo delle Operazioni e su cui la Banca è autorizzata a eseguire gli accrediti e gli addebiti connessi al Servizio MyBank; il Conto deve essere aperto presso una banca del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Gestore di MyBank	il soggetto che gestisce la Soluzione MyBank; attualmente PRETA S.A.S., con sede legale in 40 rue de Courcelles, F-75008 Parigi (Francia).
Operazione	operazione di pagamento con cui l'Acquirente utilizza la Soluzione MyBank.
POS	il Gateway della Società che consente lo scambio dei messaggi relativi alle Operazioni tra l'Esercente e la Banca.
Regole MyBank	le regole definite dal Gestore di MyBank per l'utilizzo della Soluzione MyBank; tali regole sono riportate nel presente contratto e nelle istruzioni operative fornite all'Esercente dalla Società; la versione aggiornata di tali istruzioni è comunicata all'Esercente mediante pubblicazione sul sito internet indicato nel foglio informativo e nelle istruzioni operative fornite all'Esercente dalla Società, che l'Esercente è tenuto a consultare; eventuali aggiornamenti delle istruzioni sono segnalate all'Esercente nell'ambito della rendicontazione delle Operazioni alla prima occasione utile.
SEPA	(Single Euro Payments Area o Area Unica dei Pagamenti in Euro) area in cui è possibile effettuare e ricevere pagamenti in euro, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dall'ubicazione del pagatore e del beneficiario all'interno della area.

Servizio MyBank	servizio attivabile sul POS che consente all'Esercente di mettere a disposizione dell'Acquirente la Soluzione MyBank per effettuare le Operazioni relative ad acquisti effettuati sul Sito
Sito	il sito internet dell'Esercente su cui l'Acquirente può acquistare beni o servizi effettuando il pagamento tramite la Soluzione MyBank; ai fini di questo contratto il Sito è equiparato ad un Punto Vendita.
Soluzione MyBank	la soluzione caratterizzata dal logo MyBank, che consente all'Esercente di accettare pagamenti effettuati dall'Acquirente tramite strumenti di pagamento SEPA.

2. Fatta eccezione per quanto diversamente previsto al precedente comma 1, i termini in maiuscolo utilizzati nella presente sezione hanno il significato loro attribuito nelle Definizioni all'inizio di questo documento.

Articolo 2 - Oggetto

- Il Servizio MyBank consente all'Esercente di mettere a disposizione degli Acquirenti la Soluzione MyBank per eseguire Operazioni in favore dell'Esercente stesso secondo quanto previsto nelle Regole MyBank.
- Il Servizio MyBank attualmente consente l'utilizzo della Soluzione MyBank solo per eseguire Operazioni consistenti in bonifici SEPA (SEPA credit transfer - SCT). La Società si riserva di estendere l'utilizzo della Soluzione MyBank a ulteriori tipologie di Operazioni, dandone comunicazione all'Esercente.
- Il Servizio MyBank è autonomo e distinto dal Servizio di accettazione pagamenti tramite Carte di cui alla sezione 2 e dai Servizi a questo accessori.
- Fermo quanto previsto al precedente comma 3, il Servizio MyBank è regolato dalle norme della presente sezione, nonché da quelle delle precedenti sezione 1, sezione 2 (fatta eccezione per l'art. 1, art. 2, art. 3, art. 3 bis, art. 4 comma 4, art. 5 comma 1 e 2, art. 6 comma 1 lett. a, e, f, art. 6 comma 2 lett. b e c, art. 7 commi 2 e 3, art. 9 e 10) e sezione 3 (fatta eccezione per l'art. 1, art. 2 e art. 3, comma 2) in quanto applicabili. Nelle predette norme applicabili al Servizio MyBank i riferimenti al "Servizio Acquiring", "Carte", "Circuiti di pagamento" e "Titolari" si intendono fatti rispettivamente a: "Servizio MyBank", "Soluzione MyBank", "Gestore di MyBank" e "Acquirenti"; in caso di contrasto, prevalgono le norme della presente sezione.

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

Articolo 3 - Obblighi dell'Esercente

1. Fermi restando gli obblighi e i divieti previsti in altri articoli, l'Esercente deve:
 - a) consentire agli Acquirenti di utilizzare la Soluzione MyBank per effettuare il pagamento di beni o servizi acquistati sul proprio Sito, in qualunque periodo dell'anno e anche per importi di minima entità;
 - b) utilizzare la Soluzione MyBank unicamente tramite la Società; l'Esercente si impegna pertanto a non sottoscrivere contratti relativi all'utilizzo della Soluzione MyBank in qualità di venditore con altri intermediari per l'intera durata del presente contratto;
 - c) utilizzare esclusivamente il Gateway della Società per lo scambio dei messaggi relativi alle Operazioni;
 - d) rispettare le Regole MyBank e, in particolare, i requisiti di sicurezza e i livelli di servizio relativi al proprio Sito e all'uso della Soluzione MyBank previsti nelle Regole MyBank;
 - e) aggiornare prontamente il proprio Sito in caso di modifica della Soluzione MyBank e delle Regole MyBank;
 - f) rispettare la normativa (nazionale e comunitaria) applicabile alla propria attività (es. quella in materia di commercio elettronico, di comunicazioni elettroniche o telematiche, di tutela dei dati personali, di tutela dei consumatori);
 - g) assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti e trattati utilizzando la Soluzione MyBank;
 - h) mantenere riservato il contenuto della documentazione e delle informazioni relative al Servizio MyBank (incluse le Regole MyBank) e non portarlo, neppure parzialmente, a conoscenza di terzi;
 - i) informare prontamente la Società di ogni tentativo di truffa effettuato tramite la Soluzione MyBank di cui dovesse venire a conoscenza.
2. L'Esercente non deve:
 - a) evadere gli ordini ricevuti dagli Acquirenti in modo parziale e incompleto senza avere preventivamente acquisito il consenso espresso degli Acquirenti stessi;
 - b) applicare spese a carico degli Acquirenti spese relative all'utilizzo della Soluzione MyBank quando ciò è vietato dalla legge (es. art. 3 comma 4 del D. Lgs. 27.1.2010, n. 11; art. 62 comma 1 del D. Lgs. 6.9.2005, n. 206 (Codice del Consumo); la Banca può riaddebitare all'Esercente le spese dal medesimo applicate agli Acquirenti in violazione di quanto previsto in questa clausola.
3. Nel caso di cui al precedente comma 2 lett. a) o qualora ritenga di accogliere la richiesta dell'Acquirente di restituzione, rinuncia o sostituzione - anche parziale - di beni o servizi, l'Esercente deve impartire alla Banca un ordine di addebito irrevocabile del Conto e di accredito del conto dell'Acquirente per l'importo da rimborsare secondo quanto previsto nelle Regole MyBank. La Banca può effettuare opportune verifiche di regolarità prima di eseguire detto ordine.

Articolo 4 - Autorizzazione delle Operazioni

1. Per ogni Operazione l'Esercente inoltra alla Società, tramite il POS, una richiesta di autorizzazione a condizione che:
 - a) l'Operazione si riferisca all'acquisto di beni o di servizi oggetto dell'attività dell'Esercente;
 - b) la richiesta di autorizzazione abbia il contenuto e soddisfi i requisiti tecnici previsti nelle Regole MyBank;
2. La Società trasmette all'intermediario dell'Acquirente la richiesta di autorizzazione ricevuta dall'Esercente.
3. L'intermediario dell'Acquirente verifica la richiesta e, se l'operazione è autorizzata, invia alla Società la conferma di autorizzazione; la Società comunica all'Esercente, tramite il POS, la conferma ricevuta dall'intermediario dell'Acquirente.
4. L'Operazione è eseguita dall'Acquirente tramite il servizio di internet banking messo a disposizione dell'Acquirente stesso dal proprio intermediario.

5. Con la conferma di autorizzazione l'intermediario dell'Acquirente attesta che:
 - a) il conto di pagamento utilizzato dall'Acquirente esiste;
 - b) l'Acquirente è in possesso delle credenziali necessarie per accedere a detto conto di pagamento;
 - c) l'intermediario dell'Acquirente supporta lo strumento di pagamento utilizzato per l'Operazione;
 - d) l'intermediario dell'Acquirente ha ricevuto un ordine di pagamento dall'Acquirente in favore dell'Esercente, e che tale ordine è irrevocabile ai sensi dell'art. 80 della Direttiva (UE) 2015/2366 del 25 novembre 2015 (relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno);
 - e) di avere accettato l'ordine di pagamento e di essersi impegnato nei confronti dell'Acquirente a darvi esecuzione, fatto salvo il caso in cui ciò sia proibito dalla normativa nazionale o comunitaria.
6. Se l'Operazione non è autorizzata, l'intermediario dell'Acquirente comunica alla Società il rifiuto dell'autorizzazione; la Società comunica all'Esercente, tramite il POS, il rifiuto dell'autorizzazione ricevuto dall'intermediario dell'Acquirente.

Articolo 5 - Rendicontazione

1. La Società mette a disposizione dell'Esercente sul sito Internet indicato nel foglio informativo e nelle istruzioni operative fornite all'Esercente dalla Società, le informazioni relative alle Operazioni entro due giorni lavorativi dalla data della loro autorizzazione. Tali informazioni restano disponibili per almeno trenta giorni. È onere dell'Esercente accedere a detto sito con regolarità ed eventualmente stampare tali informazioni o salvarle in formato elettronico. L'accesso al sito avviene previa registrazione.

Articolo 6 - Esecuzione delle Operazioni. Riaddebito delle Operazioni. Addebito delle condizioni economiche

1. L'importo dell'Operazione autorizzata dall'Acquirente è accreditato sul Conto previa ricezione dei relativi fondi.
2. L'importo delle condizioni economiche del servizio MyBank è addebitato sul Conto mensilmente. Se l'Esercente indica per gli addebiti un Conto diverso dal Conto indicato per gli accrediti, la Società può comunque disporre gli addebiti su quest'ultimo Conto, qualora, per qualunque causa, non sia possibile addebitare il primo Conto.

Articolo 7 - Mancata o inesatta esecuzione di Operazioni

1. La Società è responsabile nei confronti dell'Esercente se è dimostrato che essa:
 - a) non ha trasmesso all'intermediario dell'Acquirente la richiesta di autorizzazione o ha trasmesso una richiesta di autorizzazione inesatta;
 - b) non ha comunicato all'Esercente la conferma o il rifiuto di autorizzazione o ha comunicato una conferma o un rifiuto di autorizzazione inesatti;
 - c) ha causato un ritardo nell'accredito dell'Operazione sul Conto dell'Esercente.
2. La Società:
 - a) nel caso in cui sia responsabile ai sensi del comma 1 lett. a), ove possibile, trasmette senza indugio la richiesta di autorizzazione corretta;
 - b) nel caso in cui sia responsabile ai sensi del comma 1 lett. b), ove possibile, comunica senza indugio la conferma o il rifiuto di autorizzazione corretti;
 - c) nel caso in cui sia responsabile ai sensi del comma 1 lett. a), b) o c) rimborsa eventuali spese e interessi imputati all'Esercente per la mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione.

Articolo 8 - Rapporti con il Gestore di MyBank

1. L'Esercente non ha alcun diritto nei confronti del Gestore di MyBank in relazione alla Soluzione MyBank; in particolare, il Gestore di MyBank non ha responsabilità in relazione all'uso della Soluzione MyBank da parte dell'Esercente.

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

Articolo 9 - Recesso e risoluzione

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme della sezione 2 che disciplinano il recesso, nel caso in cui sussista un giustificato motivo, ciascuna delle parti può recedere senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta all'altra. Ai fini del presente articolo, per giustificato motivo si intende anche:
 - a) la sospensione, l'esclusione o il recesso della Società dalla Soluzione MyBank;
 - b) una richiesta in tal senso formulata dal Gestore di MyBank a seguito di:
 - uso della Soluzione MyBank da parte dell'Esercente in modo tale da pregiudicarne il funzionamento;
 - emissione di un provvedimento da parte di autorità italiane o straniere che disponga la cessazione dell'uso della Soluzione MyBank da parte dell'Esercente;
 - cessazione per qualsivoglia motivo della licenza del logo MyBank di cui al successivo art. 10.
2. Fermo restando quanto previsto dalle norme della sezione 2 che disciplinano la risoluzione, la Società può considerare automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., il contratto relativo al Servizio MyBank, previa comunicazione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e senza bisogno di diffida o messa in mora, qualora riscontri la violazione, da parte dell'Esercente, delle Regole MyBank o di quanto previsto al precedente art. 3.
3. Nei casi previsti ai precedenti commi 1 e 2 la Società può sospendere il Servizio MyBank, dandone comunicazione all'Esercente per iscritto (anche tramite posta elettronica) o per telefono.
4. In caso di cessazione del presente contratto per qualsiasi causa, l'Esercente deve:
 - a) eliminare prontamente il logo MyBank dal proprio Sito;
 - b) restituire tempestivamente materiali e attrezzature;
 - c) riconoscere alla Società quanto alla medesima dovuto.
5. Resta salvo quanto previsto all'art. 12 della sezione 2, in quanto applicabile.
6. Resta altresì salvo il diritto della Società di chiedere il risarcimento di eventuali danni.
7. La cessazione del contratto relativo al Servizio MyBank non determina l'automatica cessazione dei contratti relativi ai Servizi indicati nelle altre sezioni. Diversamente, la cessazione di tali contratti determina l'automatica cessazione del contratto relativo al Servizio MyBank.

Articolo 10 - Licenza d'uso del logo MyBank

1. All'Esercente è concessa una licenza d'uso del logo MyBank non esclusiva, non trasferibile e revocabile.
2. L'Esercente deve utilizzare il logo MyBank nel rispetto di quanto previsto nelle Regole MyBank, senza poter modificare il logo MyBank.

3. Il logo MyBank è registrato al n° 002459487-0001 del registro dei disegni e modelli comunitari registrati, presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno, Alicante (Spagna). Il logo MyBank e la documentazione ad esso relativa sono di proprietà del Gestore di MyBank;
4. La licenza non comporta la concessione o il trasferimento di alcun diritto sul logo MyBank diverso o ulteriore rispetto a quanto previsto nel presente articolo e nelle Regole MyBank. L'Esercente deve pertanto astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che possa pregiudicare i diritti del Gestore di MyBank sul logo MyBank.
5. Il logo MyBank e le informazioni ad esso relative vengono forniti all'Esercente nello stato in cui si trovano. Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente contratto o nelle Regole MyBank, la Società e il Gestore di MyBank non rilasciano alcuna garanzia né assumono alcuna responsabilità, nei più ampi limiti consentiti dalla legge, relativamente al logo MyBank, alle informazioni ad esso relative e all'uso che l'Esercente fa o intende fare degli stessi.
6. La licenza è a tempo indeterminato. La Società può revocare la licenza in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'Esercente da darsi con un preavviso di 2 mesi. Nel caso in cui sussista un giustificato motivo, la Società può revocare la licenza senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta all'Esercente. Ai fini del presente comma, per giustificato motivo si intende, ad esempio, uno qualsiasi dei seguenti eventi:
 - a) uso del logo MyBank da parte dell'Esercente in modo difforme da quanto previsto nel presente contratto o nelle Regole MyBank;
 - b) violazione da parte dell'Esercente della normativa (nazionale e comunitaria) applicabile alla propria attività (es. quella in materia di commercio elettronico, di comunicazioni elettroniche o telematiche, di tutela dei dati personali, di tutela dei consumatori);
 - c) richiesta del Gestore di MyBank di revocare la licenza per una qualsiasi delle seguenti ragioni:
 - i) utilizzo del logo MyBank da parte dell'Esercente in modo tale da poter pregiudicare, a giudizio del Gestore di MyBank, la reputazione o il funzionamento della Soluzione MyBank;
 - ii) violazione dei diritti del Gestore di MyBank sul logo MyBank.
7. La licenza verrà automaticamente a cessare al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti condizioni risolutive:
 - a) sospensione, esclusione o recesso della Società dalla Soluzione MyBank;
 - b) cessazione per qualsivoglia motivo del contratto relativo al Servizio MyBank.
8. La licenza non può essere ceduta dall'Esercente senza il preventivo consenso scritto della Società.
9. La licenza è regolata dalla legge Italiana.
10. Per ogni eventuale controversia riguardante la licenza, Foro competente è anche quello dove ha sede legale la Società.

SEZIONE 8 - SERVIZI DISTINTIVI

Articolo 1 - Oggetto

1. La presente sezione disciplina l'erogazione, a richiesta dell'Esercente dei Servizi Distintivi Alberghi e dei Servizi Distintivi Noleggi. L'elenco puntuale delle categorie merceologiche degli esercenti che possono richiedere tali servizi è disponibile nell'area Trasparenza del sito www.nexi.it. L'Esercente, prende atto ed accetta che: (i) l'erogazione dei Servizi Distintivi Alberghi e dei Servizi Distintivi Noleggi è subordinata all'erogazione del Servizio Acquiring e/o Servizio e-commerce e pertanto (ii) l'erogazione dei Servizi Distintivi Alberghi e Noleggi è regolata dalle presenti norme, da quelle del Servizio Acquiring (incluse le norme comuni) e dalle norme del Servizio e-commerce nel caso di Applicazione integrata nel Gateway della Società; inoltre, nel caso di Applicazione integrata nel POS fisico della Società o integrata nel POS fisico o nel Gateway dell'Esercente o di terzi (previa autorizzazione della Società), il Servizio è regolato anche dalle norme relative a tali POS dell'Esercente in quanto applicabili. In caso di contrasto prevalgono le norme del Servizio qui riportate.

Articolo 2 - Servizi Distintivi Alberghi

1. L'attivazione dei Servizi Distintivi Alberghi consente all'Esercente che opera nel settore alberghiero (hotel, motel, resort, bed&breakfast, etc.) di offrire un set di servizi ai Titolari delle Carte indicate al successivo art. 3.2.
2. Per gli esercenti appartenenti alla categoria Agenzia Viaggi sarà disponibile, ove previsto dal Circuito, il solo servizio Prepagamento deposito anticipato.

Articolo 3 - Elenco dei Servizi Distintivi Alberghi e disposizioni comuni/No Show

1. I Servizi Distintivi Alberghi sono i seguenti: a) "Prenotazione Garantita"; b) "Prepayment/Advance Deposit Service" (prepagamento /deposito anticipato); c) "Priority Check-out Service"; d) "Delayed Charge".
2. I Servizi Distintivi Alberghi possono essere forniti esclusivamente a: a) Titolari di Carte Nexi; b) Titolari di Carte appartenenti ai Circuiti Visa, Mastercard e JCB; c) Titolari di eventuali ulteriori Carte comunicate all'Esercente ai sensi dell'art. 5 della Sezione 1 del Contratto.

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

3. L'Esercente si obbliga a conservare tutta la documentazione citata "nei successivi articoli relativi ai singoli Servizi Distintivi Alberghi per almeno 13 (tredici) mesi dal momento della Transazione.
4. L'Esercente dovrà comunicare, chiaramente e per iscritto, al Titolare tutti i dati e le informazioni indicati nei successivi articoli relativi ai singoli Servizi Distintivi Alberghi (in particolare il Codice Prenotazione e la "Cancellation Policy"), anche qualora l'interlocutore non sia il Titolare bensì un intermediario o un sistema informatico di gestione delle prenotazioni. In questo ultimo caso, il rapporto sarà comunque da intendersi tra Titolare ed Esercente, e quindi l'Esercente dovrà sempre richiedere tutti i dati del Titolare e della Carta e la cancellation policy debitamente sottoscritta. Il documento sottoscritto dal titolare per accettazione delle condizioni relative ai singoli servizi Distintivi Alberghi contenente i dati e le informazioni di cui sopra dovrà essere restituito all'esercente; in caso contrario, l'Esercente non potrà avvalersi dei servizi e delle procedure come disciplinate nella presente Sezione e la Società avrà diritto di riaddebitare all'Esercente le Transazioni già accreditate.
5. Il servizio "Priority Check Out" e il servizio "Delayed Charge", di seguito disciplinati, possono essere sottoscritti dal Titolare anche durante le procedure di check-in. A tal fine l'Esercente dovrà predisporre apposita modulistica.
6. L'Esercente dovrà inviare la documentazione di cui alla presente Sezione ai Titolari via fax o e-mail, o comunque in modo che possa esserne provata l'avvenuta ricezione e accettazione. Qualora il Titolare lo richieda, la documentazione deve essere inviata tramite posta.

SERVIZIO PRENOTAZIONE GARANTITA

Articolo 4 - Descrizione del servizio

4. Il Servizio di "Prenotazione Garantisita" consente ai Titolari delle Carte indicate al precedente art. 3.2 di prenotare soggiorni anche di una sola notte, comunicando il numero della propria Carta a garanzia della prenotazione. In caso di mancata presentazione del Titolare, se la prenotazione non sia stata cancellata nei termini e con le regole indicate nel successivo art. 6, l'Esercente potrà addebitare al Titolare l'importo corrispondente ad un pernottamento.

Articolo 5 - Procedure di prenotazione relativamente al servizio di Prenotazione Garantisita

1. L'Esercente dovrà acquisire e conservare dal Titolare una comunicazione scritta contenente: a) numero e data di scadenza della Carta; b) nominativo del Titolare, come indicato sulla Carta (se la tipologia di prodotto lo prevede); c) indirizzo, recapito telefonico ed e-mail (se disponibile) del Titolare; d) durata del soggiorno e tipo di accomodamento.
2. L'Esercente si obbliga ad informare il Titolare, prima di effettuare la prenotazione, sulle modalità ed i termini del Servizio di "Prenotazione Garantisita", specificando in particolare: a) modalità per la cancellazione (riportate al successivo art. 6); b) responsabilità in caso di "no-show" o di mancata/tardiva cancellazione della prenotazione.
3. L'Esercente dovrà assegnare un Codice Prenotazione alla richiesta di prenotazione ed annotare su apposito registro tale Codice Prenotazione ed i dati di cui al precedente comma 1.
4. L'Esercente dovrà inviare al Titolare conferma scritta della prenotazione, indicando: a) importo complessivo del soggiorno prenotato; b) dettagli relativi al tipo di sistemazione e durata del soggiorno; c) indirizzo esatto della struttura; d) Codice Prenotazione; e) la propria "Cancellation Policy" di cui al successivo art. 6.
5. In caso di prenotazione telefonica l'Esercente deve fornire per iscritto al Titolare di Carta i termini e le condizioni di prenotazione e la relativa cancellation policy. Deve archiviare la corrispondenza in merito e ed essere in grado di produrla in caso di disputa.
6. Per prenotazioni fatte di persona la policy di cancellazione deve essere fornita per iscritto e, se riportato sul retro di una ricevuta, deve essere previsto lo spazio per la firma a dimostrazione della presa visione/accettazione da parte del Titolare.

7. In caso di prenotazione fatte su canale on-line è previsto l'uso della firma elettronica a dimostrazione della ricezione e accettazione delle condizioni di prenotazione e della cancellation policy direttamente da parte del Titolare. È consentita la possibilità di utilizzare la modalità "click to accept" per permettere al Titolare di Carta di accettare le condizioni di cancellation policy pubblicate sul sito dell'Esercente ad esempio: check box "Confermo di aver letto e compreso le condizioni di prenotazione e la cancellation policy". In caso di disputa l'Esercente deve essere in grado di fornire evidenza del collegamento ipertestuale (che non deve riportare su un'altra pagina web, ma deve rimanere all'interno della stessa pagina di prenotazione) e della relativa accettazione. La modalità di accettazione "click to accept" deve essere riconducibile al titolare che ha eseguito l'autenticazione e alla specifica prenotazione.

Articolo 6 - Procedure di cancellazione relativamente al servizio di Prenotazione Garantisita

1. L'Esercente deve provvedere a definire la propria "Cancellation Policy" autonomamente e nel rispetto delle regole stabilite in materia dai Circuiti, e dovrà renderla nota per iscritto al Titolare ed ottenerne la espressa accettazione scritta. La Policy, in particolare, dovrà indicare:
 - data ed orario entro cui il Titolare può effettuare la cancellazione della prenotazione senza alcun addebito a suo carico: a tal fine l'Esercente prende atto che, secondo le regole dei Circuiti, nessun addebito potrà essere imputato al Titolare se quest'ultimo effettua la cancellazione entro le 24 ore successive alla ricezione della conferma della prenotazione da parte dell'Esercente.
 - responsabilità e conseguenze per il Titolare, in caso di mancato arrivo ("no-show") o di mancata/tardiva cancellazione della prenotazione nei termini e con le modalità previsti (in particolare l'importo - non superiore all'importo di una notte di soggiorno - che gli verrà addebitato in caso di "no-show" o di mancata/ tardiva cancellazione nei termini e con le modalità previsti).

Quando la prenotazione viene effettuata all'interno del periodo di cancellazione previsto dall'Esercente, nessun addebito può essere imputato al Titolare se effettua la cancellazione fino alle ore 18.00 del giorno previsto di arrivo (ad esempio se la cancellazione è ammessa entro 48 ore dalla data di arrivo e il Titolare prenota 24 ore prima dell'arrivo, il termine ultimo per la cancellazione è fissato per le ore 18:00 del giorno previsto per l'arrivo senza applicazione delle regole previste in caso di "no show" e di alcuna penale).

In caso di mancata presentazione del Titolare nel giorno di arrivo, l'Esercente dovrà mantenere valida la prenotazione per ulteriori 24 ore.

L'Esercente è obbligato ad accettare la cancellazione del Titolare se fatte nei termini concordati. Accettata la cancellazione, l'Esercente dovrà assegnare un Codice Cancellazione ad ogni richiesta di cancellazione e dovrà inviare al Titolare conferma scritta della cancellazione indicando:

- a) nominativo del Titolare, come indicato sulla Carta (se la tipologia di prodotto lo prevede);
- b) Codice Cancellazione;
- c) invito a conservare la documentazione.

Nel caso in cui l'Esercente non rispetti i suddetti termini, si applicano le regole dei Circuiti, ivi comprese eventuali sanzioni e penalità; Qualora l'Esercente non definisca la propria "Cancellation Policy" o la definisca non rispettando le regole dei Circuiti, si applicheranno queste ultime.

Articolo 7 - "No Show"

1. In caso di mancato arrivo del Titolare e di mancata/tardiva cancellazione della prenotazione entro i termini e con le modalità stabiliti ai sensi del precedente art. 6 (c.d. "No Show") l'Esercente dovrà inviare al Titolare tutta la documentazione pertinente la prenotazione originaria unitamente alle Condizioni di Cancellazione accettate dal Titolare. Indicando: a) importo corrispondente ad una notte di pernottamento; b) numero e data di scadenza della Carta; c) nominativo del Titolare, come indicato

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

sulla Carta (se la tipologia di prodotto lo prevede); d) Codice Autorizzazione; e) dati dell'Esercente; f) dicitura "no-show" in sostituzione della firma del Titolare; g) Aggiungere nel campo descrizione della mail di addebito l'indicazione "no-show".

2. L'Esercente è tenuto a custodire e a fornire alla Società su richiesta in caso di disputa (entro i tempi previsti nella Sezione 2) tutta la documentazione inerente:

- la Prenotazione richiesta dal Titolare;
- la conferma di Prenotazione effettuata dall'Esercente;
- l'evidenza delle Condizioni di Cancellazione fornite al Titolare e accettate da quest'ultimo direttamente in fase di prenotazione;
- l'eventuale Cancellazione ricevuta dal Titolare e codice di Cancellazione assegnato;
- termini e Condizioni generali di servizio;
- la copia della ricevuta/fattura e evidenza del Pagamento No Show;
- ogni eventuale corrispondenza intercorsa con il Titolare.

L'Esercente dovrà - in ogni caso - richiedere l'autorizzazione per l'addebito relativo all'importo corrispondente alla prima notte di pernottamento tramite POS fisico o Gateway di pagamento.

Tale operazione deve essere effettuata il giorno successivo a quello previsto per l'arrivo e può essere eseguita tramite POS fisico, qualora questo sia abilitato alla digitazione manuale del numero della Carta (operazione non possibile con le carte MAESTRO).

Il pagamento avverrà secondo le normali procedure per le transazioni mediante POS, come disciplinate nel Contratto.

Articolo 8 - Gestione dell'overbooking in relazione al servizio di Prenotazione Garantita

In caso di overbooking, l'Esercente è tenuto a fornire:

- Ai Titolari di Carte recanti i marchi Visa e Mastercard: a) sistemazione analoga o superiore a quella per cui è stata effettuata la prenotazione, facendosi carico dell'importo relativo alla prima notte; b) eventuale trasporto verso la nuova sistemazione; c) una telefonata di 3 (tre) minuti e l'invio dei messaggi presso la nuova destinazione.
- Ai Titolari di Carte recanti il marchio JCB: a) sistemazione analoga a quella per cui è stata effettuata la prenotazione, facendosi carico dell'importo relativo al numero di notti prenotate o fino al momento in cui si sarà liberata la sistemazione inizialmente prenotata; b) eventuale trasporto giornaliero da e verso la sistemazione alternativa fino al momento in cui si sarà liberata la sistemazione inizialmente prenotata; c) due telefonate di 3 (tre) minuti e l'invio dei messaggi presso la nuova destinazione.

Articolo 9 - Descrizione del servizio Prepagamento/deposito anticipato

1. Il Servizio "Prepagamento/deposito anticipato" viene offerto agli Esercenti appartenenti al settore alberghiero.
2. Il prepagamento può essere per un importo parziale o totale del bene/servizio acquisito. Non si tratta di caparra confirmatoria, ma di un servizio disciplinato secondo regole di seguito illustrate.
3. In caso di prepagamento, l'Esercente deve fornire per iscritto al Titolare (al fine di ricevere da questo il consenso al pagamento):
 - Descrizione beni/servizi che verranno forniti (es.: descrizione del soggiorno e accomodamento).
 - Termini del servizio che verrà erogato (es.: caratteristiche e durata).
 - Data e ora in cui bene e servizi verranno forniti al Titolare (es.: data prenotazione).
 - Importo del prepagamento.
 - Nel caso di prepagamento parziale, il costo totale di quanto acquistato. Termini del pagamento finale.
 - Policy di cancellazione e rimborso (espressamente accettata per iscritto dal Titolare).
 - Data entro cui il Titolare può cancellare l'acquisto di merce e servizio senza perdere il pagamento che è stato fatto.
 - Informazione inerente qualsiasi ulteriore addebito associato.

Il documento deve includere, inoltre, il codice di autorizzazione, il numero di conferma prenotazione, l'indirizzo fisico della struttura e, in caso di emissione scontrino POS fisico, la dicitura "prepayment/advance deposit" al posto della firma del Titolare. Tale transazione non potrà in nessun caso essere utilizzata per addebiti relativi ad eventuali danni o furti.

Articolo 10 - Cancellazione del Prepagamento

1. Se il Titolare cancella i servizi oggetto di prepagamento e la cancellazione è stata fatta nel rispetto dei termini delle policy di cancellazione, l'Esercente deve fornire al titolare entro 3 gg lavorativi entrambi i seguenti materiali:
 - Conferma scritta di cancellazione o rimborso.
 - Ricevuta a credito per l'importo pagato dal Titolare e che risultava rimborsabile dalla policy di cancellazione.
2. Se il Titolare non ha finito di pagare quanto acquistato (prepagamento parziale) o non ha cancellato nei termini previsti, l'Esercente può trattenere il prepagamento solo se nella policy di cancellazione ha esplicitamente indicato che il prepagamento non era rimborsabile.
3. Se l'Esercente non rispetta quanto indicato nel presente articolo deve rifondere la somma di ogni prepagamento già onorato dal Titolare.

PRIORITY CHECK OUT SERVICE E DELAYED CHARGE

Articolo 11 - Servizio Priority Check Out Service e Servizio Delayed Charge

1. Il Servizio "Priority Check-Out Service" consente al Titolare delle Carte indicate al precedente art. 3.2 di evitare le procedure di check-out al momento della partenza dalla struttura: il Titolare che abbia sottoscritto un apposito accordo ("Agreement") potrà lasciare la struttura senza effettuare il check-out. In tal caso, il conto verrà addebitato sulla Carta del Titolare e la documentazione verrà spedita all'indirizzo indicato dal Titolare.
2. Il Servizio "Delayed Charge" consente all'Esercente di addebitare al Titolare delle Carte indicate al precedente art. 3.2, e che abbia sottoscritto apposito accordo ("Agreement"), l'importo relativo a spese non note al momento del checkout e rilevate dopo la partenza del Titolare, relative a: a) Pagamento camera/Tasse; b) eventuali perdite, furti, danneggiamenti; c) Minibar/Ristorante/Bar (per carte appartenenti al Circuito Visa e Mastercard).
3. La Carta dovrà essere presentata all'Esercente al momento della sottoscrizione dell'Agreement (preferibilmente durante il check in), affinché l'Esercente possa richiedere la preventiva autorizzazione per l'importo previsto per il soggiorno (anche se inferiore al proprio limite di spesa). Per entrambi i servizi, l'Esercente dovrà far sottoscrivere al Titolare un Agreement in cui indicare:

- nome e cognome come indicati sulla Carta (qualora la tipologia di prodotto lo preveda), indirizzo, numero di telefono e, se disponibile, numero di fax ed indirizzo e-mail del Titolare;
- impegno del Titolare a regolare le spese sulla propria Carta di tutte le tipologie di spesa oggetto del servizio "Delayed Charge" o "Priority Check-Out" (elencate in modo dettagliato), specificate per natura ed importo.

Tale Agreement dovrà prevedere che:

- il Titolare riconosce espressamente come validi e dallo stesso accettati anche tutti gli importi relativi a telefonate, consumazioni etc. riscontrati successivamente alla sua partenza, ed autorizza l'Esercente ad addebitare sulla propria Carta tutti i suddetti importi (per il Servizio "Delayed Charge"); ovvero
- il Titolare autorizza l'Esercente ad addebitare sulla propria Carta tutte le spese sostenute durante il soggiorno nel caso in cui debba lasciare l'albergo senza effettuare il check-out (per il Servizio "Priority Check Out Service").

Articolo 12 - PRIORITY CHECK OUT SERVICE

1. L'Esercente dovrà compilare un apposito documento di vendita al fine di impartire un ordine di pagamento indicando: a) importo complessivo delle spese da addebitare al Titolare; b) numero e data di scadenza della Car-

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

- ta; c) nominativo del Titolare, come indicato sulla Carta, (se la tipologia di prodotto lo prevede); d) Codice Autorizzazione; e) dati dell'Esercente; f) dicitura "Priority Check Out" in sostituzione della firma del Titolare.
- L'ordine di pagamento deve essere impartito tramite Gateway di pagamento. L'Esercente potrà utilizzare anche il POS fisico, qualora questo sia abilitato alla digitazione manuale del codice Carta (operazione non possibile con le carte MAESTRO), ma in quest'ultimo caso l'emittitore della carta potrà negare l'autorizzazione.
 - L'Esercente dovrà, altresì consegnare al Titolare (alternativamente, in struttura o per posta entro 3 (tre) giorni dall'avvenuta transazione): a) copia del "Priority Check-Out Agreement"; b) conto dell'albergo con dettaglio delle voci di spesa; c) copia del documento di vendita di cui al precedente art. 12.1.

Articolo 13 - DELAYED CHARGE

- Con riferimento al servizio "Delayed Charge" l'eventuale constatazione circa la necessità di dar seguito ad un Delayed Charge dovrà essere dall'Esercente documentata con l'emissione di una fattura a carico del Titolare. Per Carte appartenenti al Circuito Visa tale fattura dovrà essere emessa:
 - entro 90 giorni di calendario dalla data di check-out nel caso di "Delayed Charge" per voci di spesa aggiuntive (es. multe per smoking policy non rispettata, spese per minibar, pranzi/cene extra) e di "Delayed Charge" dovuti a perdita/furto/danni;
 - entro 24 ore dalla data di check-out per voci di spesa già previste a contratto (quindi già accettate dal Titolare in fase di check-in) ma non incassate in fase di check-out per errore dell'Esercente;

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di check-out e prima di processare qualsiasi addebito aggiuntivo è necessario fornire per iscritto al Titolare:

 - indicazione della causa dell'addebito;
 - indicazione della quota di perdita, furto o danni che resterà a carico del Titolare in quanto non rimborsabile da un'eventuale assicurazione stipulata dall'Esercente;
 - informativa che il pagamento dell'addebito può avvenire anche con modalità diverse dalla Carta precedentemente utilizzata.

Il Titolare, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione sopra indicata e senza costi aggiuntivi per l'Esercente, può fornire per iscritto un preventivo alternativo per la riparazione dei danni.

L'Esercente deve aspettare 20 giorni lavorativi dalla data di conferma della ricezione della documentazione fornita al Titolare prima di procedere al "Delayed Charge" per danni. Se non viene raggiunto alcun accordo tra l'Esercente e il Titolare, e se l'Esercente processa comunque una transazione di "Delayed Charge", il Titolare può contestarla. Per le Carte appartenenti al circuito Mastercard, l'Esercente non può procedere all'addebito di un "Delayed Charge" relativo a perdita, furto o danni a meno che il Titolare non abbia fornito esplicito consenso ad essere addebitato per lo specifico importo dopo essere stato informato dall'Esercente di tale addebito. Inoltre, perché un "Delayed Charge" relativo a perdita, furto o danni su carta Mastercard sia valido, deve essere provata l'autenticazione del titolare (PIN o firma) per la specifica transazione.

La fattura dovrà prevedere una puntuale descrizione di ogni bene e/o servizio che verranno addebitati.

Gli importi oggetto del servizio "Delayed Charge" devono essere chiaramente documentati ed inequivocabilmente riconducibili al Titolare.
 - L'Esercente dovrà compilare un apposito documento di vendita al fine di impartire un ordine di pagamento indicando: a) importo complessivo delle spese da addebitare al Titolare; b) numero e data di scadenza della Carta; c) nominativo del Titolare, come indicato sulla Carta (se la tipologia di prodotto lo prevede); d) Codice Autorizzazione; e) dati dell'Esercente; f) dicitura "Signature on file" in sostituzione della firma del Titolare.
- Tale operazione deve essere eseguita tramite Gateway di pagamento o altra modalità di pagamento a distanza conforme alle regole di autenticazione del Titolare previste dai circuiti. L'Esercente potrà utilizzare anche il POS fisico, qualora questo sia abilitato alla digitazione manuale del

codice Carta (operazione non possibile con le carte MAESTRO), ma in quest'ultimo caso l'emittitore della carta potrà negare l'autorizzazione. Il pagamento avverrà secondo le normali procedure per le transazioni effettuate con Carte, mediante POS fisico o Gateway di pagamento o altra modalità di pagamento a distanza conforme alle regole di autenticazione del Titolare previste dai circuiti, come disciplinate nelle sezioni 1, 2 e 3 del Contratto.

Articolo 14 - Servizi Distintivi Noleggi

- L'attivazione dei Servizi Distintivi Noleggi consente all'Esercente che opera nel settore del noleggio di veicoli, natanti, attrezzature, equipaggiamenti, etc. di offrire un set di servizi ai Titolari delle Carte indicate al successivo art. 15.2.
- Per quanto non espressamente disciplinato da questa sezione, si rinvia alle disposizioni, ivi comprese le definizioni, contenute nel Contratto, di tempo in tempo vigenti.

Articolo 15 - Elenco dei Servizi Distintivi Noleggi e disposizioni comuni

- I Servizi Distintivi Noleggi sono i seguenti: "Servizio di Noleggio"; "Delayed Charge".
 - Il "Servizio di Noleggio" è riservato ai Titolari di: a) Carte che riportano i marchi Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro e JCB (in caso di pagamento del noleggio al momento del ritiro dell'oggetto), ovvero b) Carte che riportano i marchi Visa, Mastercard e JCB (in caso di pagamento del noleggio al momento della riconsegna dell'oggetto).
 - Il Servizio "Delayed Charge" è riservato ai Titolari di Carte che riportano i marchi Visa, Mastercard e JCB con le limitazioni indicate all'art. 18.1.
 - I Servizi Distintivi Noleggi potranno essere estesi ai Titolari di eventuali ulteriori Carte comunicate all'Esercente ai sensi dell'art. 5 della Sezione 1 del Contratto.
 - L'Esercente dovrà comunicare, chiaramente e per iscritto, al Titolare tutti i dati e le informazioni indicati nei successivi articoli relativi ai singoli Servizi Distintivi Noleggi (in particolare "Terms and Conditions" e la "Cancellation Policy"), anche qualora l'interlocutore non sia il Titolare bensì un intermediario. In questo ultimo caso, il rapporto sarà comunque da intendersi tra Titolare ed Esercente, e quindi l'Esercente dovrà sempre richiedere tutti i dati del Titolare e della Carta.
- Il documento contenente i dati e le informazioni di cui sopra dovrà essere restituito all'Esercente sottoscritto dal Titolare per accettazione delle condizioni relative ai singoli Servizi Distintivi Noleggi; in caso contrario, l'Esercente non potrà avvalersi dei Servizi Distintivi Noleggi e la Società avrà diritto di riaddebitare all'Esercente le transazioni già accreditate.
- L'Esercente si obbliga a conservare tutta la documentazione citata nei successivi articoli relativi ai singoli Servizi Distintivi Noleggi per almeno 13 (tredici) mesi dal momento della transazione.
 - L'Esercente per ogni transazione si obbliga a:
 - presentare alla firma del Titolare esclusivamente documenti di vendita compilati in ogni campo;
 - tenere a disposizione della Società, per i 13 (tredici) mesi successivi alla transazione, tutta la documentazione alla cui conservazione è tenuto ai sensi della presente sezione e, in caso di richiesta da parte della Società, a trasmetterla alla medesima entro 7 (sette) giorni;
 - far sottoscrivere al Titolare un documento che attesti dettagliatamente lo stato dell'oggetto (compreso, eventualmente, il livello di carburante contenuto nel serbatoio), sia al momento del ritiro sia al momento della restituzione del medesimo;
 - conservare e custodire con cura tutti i supporti, documenti e registri che contengano i numeri delle Carte ed i dati personali dei Titolari, nonché i documenti di vendita e consentire l'accesso a tale documentazione solo al personale autorizzato e solo per gli usi connessi al servizio erogato, fino al momento in cui potranno essere distrutti o resi illeggibili, restando inteso che:
 - L'Esercente non potrà comunicare, vendere, acquistare o scambiare i dati dei Titolari né i numeri delle Carte in alcun modo e forma;

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

- (ii) e l'Esercente non potrà conservare in alcun modo i dati che non siano riportati sul fronte delle Carte, nei casi in cui le transazioni vengano effettuate mediante lettura di banda magnetica o microchip;
- redigere il contratto di noleggio, riportandovi tutti i dati/criteri utilizzati per determinare l'importo del servizio, sia in lingua italiana che in lingua inglese, così come ogni altro documento che, se sottoscritto dal Titolare, comprovi lo stato dell'oggetto, sia al ritiro che alla riconsegna;
- inviare eventuali comunicazioni e la documentazione che è tenuto a fornire al Titolare direttamente a quest'ultimo, anche nel caso in cui la transazione sia stata effettuata tramite l'intermediazione di un'agenzia di viaggi;
- rivalersi esclusivamente sull'agenzia di viaggi che abbia emesso un voucher prepagato relativo ai servizi oggetto della presente sezione a favore di un Titolare, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tale agenzia di viaggi non ne abbia corrisposto il relativo importo all'Esercente.

SERVIZIO DI NOLEGGIO

Articolo 16 - Servizio di Noleggio

Il "Servizio di Noleggio" consente all'Esercente di addebitare sulla Carta l'importo del noleggio sia al momento del ritiro dell'oggetto da parte del Titolare sia al momento della riconsegna del medesimo, con le diverse modalità indicate ai successivi articoli. La tipologia di Carte che possono essere accettate per l'una e l'altra modalità di pagamento sono individuate al precedente art. 15 della presente Sezione.

Articolo 17 - Pagamento del noleggio al momento del ritiro dell'oggetto

1. Qualora il pagamento del noleggio sia effettuato al momento del ritiro dell'oggetto da parte del Titolare di una delle Carte indicate al precedente art. 15.2, l'Esercente si obbliga a:

- 1.1 far sottoscrivere al Titolare un contratto di noleggio contenente:
 - a) nome e cognome, come indicati sulla Carta (qualora la tipologia di prodotto lo preveda), indirizzo, numero di telefono e, se disponibili, numero di fax ed indirizzo e-mail del Titolare;
 - b) data di ritiro dell'oggetto e durata del noleggio;
 - c) costo del servizio stimato in base a:
 - durata del noleggio;
 - costo giornaliero del noleggio;
 - tasse e assicurazioni;
 - eventuali accessori (porta-sci, seggiolini per bambini, etc.);
 - d) chilometraggio preventivato (se applicabile);
 - e) importi di eventuali franchigie danni;
 - f) importi di eventuali spese amministrative;
 - g) i dati dello scontrino POS fisico emesso per la richiesta dell'autorizzazione attraverso la lettura fisica della Carta (con lettura della banda magnetica o del chip della Carta).

1.2 richiedere l'autorizzazione, previa esibizione della Carta da parte del Titolare, per l'importo stimato di cui al precedente comma 1.1, lett. c) tramite POS fisico (con lettura della banda magnetica o del chip della Carta) e perfezionare la transazione seguendo le normali procedure per le transazioni effettuate con Carte di credito, mediante Gateway di pagamento o altra modalità di pagamento a distanza conforme alle regole di autenticazione del Titolare previste dai circuiti o mediante POS fisico, come disciplinate in Contratto;

1.3 emettere la fattura relativa al servizio, con riferimento al contratto di noleggio sottoscritto dal Titolare.

1.4 far sottoscrivere al Titolare il contratto "Delayed Charge" come disciplinato al successivo articolo 20.

1.5 consegnare al Titolare copia del documento di vendita, della fattura e del contratto di noleggio e del "Delayed Charge" agreement.

2. Al momento della riconsegna dell'oggetto da parte del Titolare, l'Esercente si obbliga a:

2.1 calcolare l'importo totale del servizio erogato, in base al consuntivo delle voci indicate al precedente comma 1.1, lett. c);

2.2 chiedere al Titolare, qualora l'importo totale sia superiore a quello stimato e già pagato, di pagare la differenza con il mezzo di pagamento da lui prescelto, che potrà essere anche una Carta diversa da quella utilizzata per la prima transazione;

2.3 qualora l'importo totale sia inferiore a quello stimato e già pagato, effettuare un'operazione di storno per la parte di importo non dovuto.

Articolo 18 - Pagamento del noleggio al momento della riconsegna dell'oggetto

1. Al momento della riconsegna dell'oggetto da parte del Titolare, oltre a quanto previsto al comma 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3, 17.1.4. l'Esercente dovrà:

1.1 calcolare l'importo totale del servizio erogato, in base al consuntivo delle voci indicate al precedente punto 17.1.1, lett. c);

1.2 verificare che la Carta utilizzata per il pagamento sia la stessa presentata al momento del ritiro dell'oggetto e che quindi il numero della medesima coincida con quello riportato sul contratto di noleggio;

1.3 richiedere, qualora l'importo finale ecceda l'importo precedentemente autorizzato, un'ulteriore autorizzazione per un importo pari a tale eccedenza, tramite Gateway di pagamento ovvero tramite POS fisico;

1.4 stampigliare i dati della Carta sul contratto di noleggio sottoscritto dal Titolare al fine di comprovare la presenza fisica della Carta al momento dell'autorizzazione, ovvero allegare al medesimo lo scontrino di autorizzazione ottenuto dal POS fisico;

1.5 compilare un apposito documento di vendita al fine di impartire un ordine di pagamento, indicando:

- nominativo del Titolare, come indicato sulla Carta (qualora la tipologia di prodotto lo preveda);
- numero e data di scadenza della Carta;
- codice/i di autorizzazione ottenuto/i ai sensi del precedente comma 1.3;
- importo/i complessivo autorizzato/i;
- data/e di autorizzazione;
- dati (ditta/nome commerciale e codice) dell'Esercente;
- l'eventuale quantità di carburante residua (in caso non fosse necessario un rifornimento integrativo, ciò deve essere espressamente indicato nella ricevuta);
- la data e l'ora della riconsegna (in caso non fosse necessario un ulteriore addebito per una ritardata riconsegna, ciò deve essere espressamente indicato sulla ricevuta);
- eventuali danni riscontrabili sull'oggetto (l'assenza di danni visibili deve essere espressamente indicata sulla ricevuta) da addebitare separatamente dalla fattura di noleggio, tramite Servizio Delayed Charge.

La transazione deve essere effettuata, eventualmente a mezzo POS fisico o Gateway di pagamento o altra modalità di pagamento a distanza conforme alle regole di autenticazione del Titolare previste dai circuiti, in data corrispondente alla riconsegna dell'oggetto;

1.6 far sottoscrivere al Titolare il documento di vendita e verificare la conformità della firma, ovvero richiedere al Titolare la digitazione del proprio PIN a seconda della tipologia di Carta utilizzata, secondo quanto previsto e disciplinato nel Contratto;

1.7 emettere la fattura relativa al servizio, con riferimento al contratto di noleggio sottoscritto dal Titolare;

1.8 consegnare al Titolare copia del documento di vendita, copia del contratto di noleggio, copia del Delayed Charge Agreement e la fattura.

SERVIZIO DELAYED CHARGE

Articolo 19 - Servizio Delayed Charge

1. Il servizio "Delayed Charge" consente all'Esercente di addebitare al Titolare di una delle Carte indicate al precedente art. 15.3, sulla medesima Carta utilizzata a garanzia, tutti gli importi pervenuti o rilevati successivamente alla riconsegna dell'oggetto relativi a:

- Tasse.
- Benzina (refuelling), se applicabile.
- Drop off (restituzione dell'oggetto in un'agenzia diversa da quella in cui lo si è ritirato).

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

- Assicurazioni.
 - Mancato pagamento pedaggi (se applicabile).
 - Mancato pagamento parcheggi (se applicabile).
 - Mancato pagamento servizi / equipaggiamento/accessori.
 - Multe, ad eccezione di eventuali spese di gestione (Administrative Fees).
 - Danni arrecati all'oggetto.
2. Constatazione circa la necessità di dar seguito ad un "Delayed Charge" dovrà essere sempre documentata dall'Esercente con l'emissione di una fattura a carico del Titolare. Per Carte appartenenti al Circuito Visa tale fattura dovrà essere emessa:

- entro 90 giorni di calendario dalla data di check-out nel caso di "Delayed Charge" per voci di spesa aggiuntive (es. multe, parking fee) e di "Delayed Charge" dovuti a perdita/furto/danni;
- entro 24 ore dalla data di check-out per voci di spesa già previste a contratto (quindi già accettate dal Titolare in fase di check-in) ma non incassate in fase di check-out per errore dell'Esercente.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di check-out e prima di processare qualsiasi addebito aggiuntivo è necessario fornire per iscritto al Titolare:

- indicazione della causa dell'addebito;
- eventuali documenti relativi ad incidenti (verbali rilasciati da autorità competenti o documentazione della assicurazione, etc.);
- almeno due preventivi forniti da autofficine autorizzate;
- indicazione della quota di perdita, furto o danni che resterà a carico del Titolare in quanto non rimborsabile da un'eventuale assicurazione stipulata dall'Esercente;
- informativa che il pagamento dell'addebito può avvenire anche con modalità diverse dalla Carta precedentemente utilizzata.

Il Titolare, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione sopra indicata e senza costi aggiuntivi per l'Esercente, può fornire per iscritto un preventivo alternativo per la riparazione dei danni.

L'Esercente deve aspettare 20 giorni lavorativi dalla data di conferma della ricezione della documentazione fornita al Titolare prima di procedere al "Delayed Charge" per danni. Se non viene raggiunto alcun accordo tra l'Esercente e il Titolare, e se l'Esercente processa comunque una transazione di "Delayed Charge", il Titolare può contestarla. Per le Carte appartenenti al circuito Mastercard, l'Esercente non può procedere all'addebito di un "Delayed Charge" relativo a perdita, furto o danni a meno che il Titolare non abbia fornito esplicito consenso ad essere addebitato per lo specifico importo dopo essere stato informato dall'Esercente di tale importo.

Inoltre, perché un "Delayed Charge" relativo a perdita, furto o danni su carta Mastercard sia valido, deve essere provata la presenza della Carta e l'autorizzazione del titolare (PIN o firma) per la specifica transazione.

La fattura dovrà prevedere una puntuale descrizione di ogni bene e/o servizio che verranno addebitati.

3. Gli importi oggetto del servizio "Delayed Charge" devono essere chiaramente documentati ed inequivocabilmente riconducibili al Titolare e al periodo di noleggio in esame.

Articolo 20 - Contratto "Delayed Charge"

1. Al momento del ritiro dell'oggetto da parte del Titolare, l'Esercente deve far sottoscrivere al medesimo un contratto di "Delayed Charge", utilizzando la modulistica precedentemente predisposta dall'Esercente.

2. Il contratto di "Delayed Charge" deve contenere:

- nome e cognome come indicati sulla Carta (qualora la tipologia di prodotto lo preveda), indirizzo, numero di telefono e, se disponibili, numero di fax ed indirizzo e-mail del Titolare;
- autorizzazione del Titolare all'addebito sulla propria Carta di tutte le tipologie di spesa oggetto del servizio "Delayed Charge" (i cui importi siano stati elencati in modo dettagliato e sottoscritti singolarmente dal Titolare), comprese eventuali franchigie previste dalle compagnie assicurative, specificate per natura ed importo, fatto salvo quanto previsto per le spese relative ai danni arrecati dal Titolare all'oggetto come indicato al successivo comma 4.

3. Se il Titolare utilizza una modalità di riconsegna "self service" (senza contatti con il personale dell'esercizio) ovvero fossero rilevate successivamente alla partenza del Titolare spese extra, il documento riportante il dettaglio degli extra non pagati, copia del precedente consenso dato dal Titolare al pagamento nonché documentazione attestante la diretta relazione di tali extra con il servizio usufruito dal Titolare, dovrà essere spedito al Titolare entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla riconsegna/fine servizio. In caso di multe o parking ticket/pedaggi autostradali impagati, l'Esercente dovrà inviare al Titolare documentazione riportante:

- Contratto di noleggio, con evidenza della targa, o altro identificativo, dell'oggetto o del natante e del periodo di noleggio.
- Data e ora di violazione.
- Copia della violazione/verbale di accertamento di infrazione riportante la targa, o altro identificativo, dell'oggetto o del natante noleggiato.
- Importo della violazione.

4. Nel caso in cui l'Esercente riscontri danni successivamente alla riconsegna dell'oggetto del noleggio, l'Esercente deve inviare a mezzo raccomandata A.R., fax o e-mail certificata, al Titolare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di riconsegna dell'oggetto noleggiato o chiusura servizio, una comunicazione scritta contenente:

- descrizione dei danni riscontrati (in inglese se cliente non di nazionalità italiana);
- preventivo relativo alla loro riparazione con l'indicazione della valuta;
- copia contratto originale;
- copia del contratto di "Delayed Charge" accettata dal Titolare;
- eventuali foto;
- verbali di pubbliche autorità (se esistenti).

In ogni caso nella documentazione sopra indicata dovrà essere riportata la targa, o altro identificativo, dell'oggetto o del natante, se applicabile.

Articolo 21 - Obblighi dell'Esercente in relazione al Servizio Delayed Charge

1. Per effettuare la transazione relativa al Servizio Delayed Charge, l'Esercente, entro 90 (novanta) giorni dalla data di riconsegna dell'oggetto, oltre a quanto previsto art. 19 comma 2, deve:

1.1 compilare un apposito documento di vendita al fine di impartire un ordine di pagamento, indicando:

- l'importo totale da addebitare al Titolare;
- il numero e la data di scadenza della Carta;
- il nominativo del Titolare, come indicato sulla Carta (qualora la tipologia di prodotto lo preveda);
- il codice di autorizzazione ottenuto tramite Gateway di pagamento o altra modalità di pagamento a distanza conforme alle regole di autenticazione del Titolare previste dai circuiti ovvero tramite POS fisico, qualora questo sia abilitato alla digitazione manuale (operazione non possibile con le carte MAESTRO), ma in quest'ultimo caso l'emittitore della carta potrà negare l'autorizzazione. A tal fine, l'Esercente prende atto che il codice di autorizzazione ottenuto per l'erogazione del servizio di noleggio non può, per nessun motivo, essere utilizzato per il servizio "Delayed Charge";
- dati (ditta/nome commerciale e codice) dell'Esercente;
- dicitura "Signature on file" in sostituzione della firma del Titolare.

1.2 perfezionare la transazione seguendo le normali procedure per le transazioni effettuate con Carte di credito, in cartaceo o mediante POS, come disciplinate nel Contratto;

1.3 inviare a mezzo raccomandata A.R., fax o e-mail, al Titolare, entro 3 (tre) giorni dalla data della transazione:

- motivazione dell'addebito (se cliente estero in lingua inglese);
- copia del contratto di "Delayed Charge";
- importo totale del servizio addebitato;
- in caso di parcheggi a pagamento e pedaggi autostradali, richiesta di pagamento ricevuta;
- in caso di multe, verbale di contravvenzione;

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

- copia del documento di vendita o dello scontrino POS fisico con riportata la dicitura "Signature on file" sul campo firma;
 - fattura.
2. Nel caso in cui l'Esercente riscontri danni successivamente alla riconsegna dell'oggetto del noleggio o alla locazione, e sia stata utilizzata per il pagamento una Carta appartenente al Circuito Visa, l'Esercente deve inviare a mezzo raccomandata A.R., fax o e-mail certificata, al Titolare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di riconsegna dell'oggetto, una comunicazione scritta contenente:
- descrizione dei danni riscontrati (in inglese se cliente non di nazionalità italiana);
 - almeno 2 preventivi effettuati da riparatori legalmente autorizzati relativi alla riparazione dei danni con l'indicazione della valuta;
 - copia contratto originale;
 - copia del contratto di "Delayed Charge" accettata dal Titolare;
 - eventuali foto;
 - verbali di pubbliche autorità (se esistenti).
- In ogni caso nella documentazione sopra indicata dovrà essere riportata la targa, o altro identificativo, dell'oggetto o del natante.

- Il Titolare deve rispondere, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione dell'Esercente, accettando per iscritto il preventivo proposto o fornendo un preventivo alternativo per la riparazione dei danni senza costi per l'Esercente. Per l'effettivo addebito sulla Carta dell'importo relativo alle riparazioni l'Esercente deve attendere almeno 20 (venti) giorni lavorativi dalla data della conferma di ricevuta della comunicazione inviata al Titolare, se non perviene alcuna risposta dal medesimo.
- L'Esercente deve in ogni caso informare il titolare di Carta appartenente al circuito Mastercard ed ottenere il suo esplicito consenso prima di addebitare la carta per "Delayed Charge".
3. L'Esercente non può procedere all'addebito preventivo del danno se l'oggetto o il natante sono soggetti:
- a sequestro da parte delle pubbliche autorità;
 - a procedure di investigazione per la determinazione delle responsabilità oggettive;
 - a procedure assicurative in corso.
4. L'Esercente non può procedere all'addebito relativo a perdite economiche dovute/determinate dal non utilizzo dell'oggetto danneggiato e/o sequestrato.
5. Nel caso di richiesta documentazione da parte della Società, l'Esercente è tenuto ad inoltrare tutta la documentazione sopra citata.

SEZIONE 9 – SERVIZIO INCASSO SENZA PENSIERI

Articolo 1 - Oggetto del servizio "Incasso senza pensieri"

1. La presente Sezione disciplina l'erogazione e la gestione, da parte di Nexi, del Servizio "Incasso senza pensieri" che consente all'Esercente che abbia attivi i Servizi Distintivi di mettere a disposizione dei Titolari delle Carte una modalità di pagamento guidata migliorando quindi la trasparenza dei servizi offerti.
- Inoltre, il servizio fornisce all'Esercente modulistica e istruzioni, verificate da Nexi con i circuiti internazionali, per ridurre al minimo eventuali contestazioni sui servizi offerti e contemporaneamente consente di fornire in modo semplice e immediato documenti a supporto dell'emittente carta e dell'acquirer che certificano il rispetto delle norme durante l'operazione di pagamento.
2. L'Esercente prende atto ed accetta che: (i) l'erogazione del Servizio "Incasso senza pensieri" è subordinata all'attivazione da parte dell'Esercente di un Gateway XPAY WEB e all'attivazione dei Servizi Distintivi previsti nella sezione precedente, (ii) per tutto quanto non previsto, o non diversamente previsto, nella presente sezione esplicherà effetti e risulterà applicabile quanto riportato nel Contratto per il servizio di accettazione pagamenti tramite carte o altri servizi di pagamento e in particolare quanto riportato nelle Sezioni 1, 2, 3, 4 e 6.

Articolo 2 - Attivazione e utilizzo del Servizio

1. Il Servizio "Incasso senza pensieri" può essere attivato tramite accesso alla sezione back office del Gateway XPAY WEB e sarà disponibile per le stesse categorie merceologiche previste i Servizi Distintivi Nexi.

Articolo 3 - Obblighi dell'Esercente

1. L'Esercente si obbliga a:
- Non manomettere né effettuare interventi sul software utilizzato per l'erogazione del Servizio;
 - Utilizzare il Servizio "Incasso senza pensieri" in conformità alle istruzioni di volta in volta ricevute da Nexi;
 - Autorizzare Nexi ad addebitare sul Conto, i costi previsti per il Servizio "Incasso senza pensieri" di cui al successivo art. 6;
 - Accettare, rimossa fin d'ora ogni eccezione, il riaddebito delle transazioni che Nexi dovesse effettuare nei suoi confronti ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 206/2005 in materia di protezione dei consumatori nei contratti a distanza.

Articolo 4 - Erogazione e sospensione del Servizio

1. Il Servizio "Incasso senza pensieri" è erogato ventiquattro ore al giorno, tutti i giorni, compresi i festivi. È tuttavia facoltà di Nexi sospendere l'erogazione con efficacia immediata, in caso di forza maggiore, o in presenza di un giustificato motivo connesso a ragioni di sicurezza ovvero per apportare mo-

difiche alle infrastrutture tecniche di cui si avvale la Società (il "Sistema Tecnologico"), Nexi non è responsabile della mancata o difettosa erogazione del Servizio "Incasso senza pensieri", ove questa sia dovuta a malfunzionamenti del Sistema Tecnologico ad essa non imputabili, interventi non autorizzati ed eseguiti dall'Esercente sul Sistema Tecnologico, scioperi, o caso fortuito.

Articolo 5 - Responsabilità dell'Esercente

1. In ogni caso di violazione degli obblighi previsti a carico dell'Esercente nella presente Sezione "Incasso senza pensieri", l'Esercente sarà tenuto a risarcire e/o tenere indenne Nexi da ogni danno, perdita, costo, spesa che la medesima dovesse sostenere o subire a causa di tali violazioni.
2. L'Esercente si assume ogni responsabilità in merito a qualsiasi eventuale perdita o danneggiamento dei dati relativi agli ordini, alla clientela, ai pagamenti nonché di ogni altro dato inerente le transazioni effettuate per il tramite del Servizio "Incasso senza pensieri".
3. La modifica delle clausole o condizioni proposte nella modulistica fornita da Nexi forniti da Nexi potrebbe comportare la riduzione o l'annullamento dell'efficacia del servizio in caso di contestazione della transazione.
4. L'Esercente si assume ogni responsabilità derivante dall'eventuale inefficacia del servizio causata dalla modifica dei contenuti dei moduli forniti da Nexi.

Articolo 6 - Condizioni economiche

1. Il Servizio "Incasso senza pensieri" prevede l'applicazione delle condizioni economiche riportate nelle "Condizioni economiche Servizi Tecnici".

Articolo 7 - Durata del Servizio e facoltà di recesso

1. L'Esercente può sempre recedere dal Servizio "Incasso senza pensieri" attraverso apposita funzionalità della sezione back office del Gateway XPAY WEB.
2. Il recesso dal servizio "Incasso senza pensieri" non pregiudica la prosecuzione del servizio tecnico di Gateway XPAY WEB attivo sul punto vendita al quale è associato; l'eventuale recesso dell'Esercente o di Nexi dal servizio tecnico di Gateway XPAY WEB sul punto vendita, procurerà, in automatico, la cessazione del Servizio "Incasso senza pensieri".
- Oltre a quanto previsto dagli articoli 11, sezione 2, Nexi si riserva la facoltà di recedere dal rapporto relativo al Servizio "Incasso senza pensieri" nel caso in cui l'Esercente:
- venda prodotti di natura tale da poter arrecare nocumento all'immagine di Nexi o atti a recare offesa al pubblico, e ciò ad insindacabile giudizio di Nexi;

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE CARTE O ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

- esegua la contabilizzazione di transazioni non disposte dal titolare della carta di credito.
- 3. Per qualsiasi caso di recesso non sono previste penalità e/o spese di chiusura a carico dell'Esercente.

Articolo 8 - Esonero di responsabilità di Nexi

1. Nexi non potrà essere ritenuta responsabile per danni, costi oneri e/o richieste di risarcimento derivanti dall'esecuzione di quanto previsto della presente sezione Incasso senza pensieri ovvero dall'erogazione del Servizio "Incasso senza pensieri" a meno che tali danni, costi oneri e richieste di risarcimento non siano riconducibili a dolo o colpa grave della stessa.
2. Nexi rimarrà altresì completamente estranea a qualsiasi contestazione o controversia relativa alla fornitura di merci e/o servizi che possa insorgere tra l'Esercente e la propria clientela.
3. Il servizio "Incasso senza pensieri" non fornisce totale garanzia sul fatto che un'eventuale disputa aperta dal Titolare possa essere sempre respinta anche se la prenotazione è avvenuta seguendo le indicazioni, il processo e le clausole predisposte.

Articolo 9 - Modifiche unilaterali

1. Ogni modifica unilaterale delle condizioni contrattuali relative al Servizio "Incasso senza pensieri" proposta e comunicata dalla Società si ritiene accettata dall'Esercente a meno che questo non comunichi alla Società, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, l'Esercente ha diritto di recedere dal Servizio "Incasso senza pensieri" attraverso apposita funzionalità della sezione back office del gateway di pagamento senza penalità e senza spese di chiusura entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica.
2. Eventuali modifiche riguardanti le modalità tecniche di funzionamento del Servizio "Incasso senza pensieri" sono automaticamente recepite e non sono assimilabili a modifiche unilaterali di cui al comma precedente del Contratto.